

FONDO PENSIONE APERTO
RISPARMIO & PREVIDENZA
Iscritto all'albo dei fondi pensione al n° 46

FONDO PENSIONE APERTO IN REGIME DI CONTRIBUZIONE DEFINITA

(Iscritto nell'apposito Albo in data 16/12/1998 al n. 46)

REGOLAMENTO

INDICE

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- Art. 1 Denominazione
- Art. 2 Istituzione del Fondo, esercizio dell'attività, sede e recapiti
- Art. 3 Scopo

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

- Art. 4 Regime del Fondo
- Art. 5 Destinatari
- Art. 6 Scelte di investimento
- Art. 7 Gestione degli investimenti
- Art. 8 Spese

PARTE III – CONTRIBUZIONI E PRESTAZIONI

- Art. 9 Contribuzione
- Art. 10 Determinazione della posizione individuale
- Art. 11 Prestazioni pensionistiche
- Art. 12 Erogazione della rendita
- Art. 13 Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 14 Anticipazioni
- Art. 14-bis Prestazioni accessorie

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

- Art.15 Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile
- Art. 16 Sistema di governo
- Art. 17 Depositario
- Art. 18 Responsabile
- Art. 19 Organismo di rappresentanza
- Art. 20 Conflitti di interesse
- Art. 21 Scritture contabili

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

- Art. 22 Modalità di adesione e clausole risolutive espresse
- Art. 23 Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari
- Art. 24 Comunicazioni e reclami

PARTE VI – NORME FINALI

- Art. 25 Modifiche del Regolamento
- Art. 26 Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo
- Art. 27 Cessione del Fondo
- Art. 28 Operazioni di fusione
- Art. 29 Rinvio

Allegati:

- Allegato n.1 Disposizioni in materia di Responsabile
- Allegato n.2 Condizioni e modalità di erogazione delle rendite
- Allegato n.3 Condizioni delle prestazioni accessorie

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione

Il "Fondo Pensione Aperto Risparmio & Previdenza", di seguito definito "Fondo", è un fondo pensione aperto istituito ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito "Decreto").

Art. 2 – Istituzione del Fondo, esercizio delle attività, sede e recapiti

- 1. Il Fondo è stato istituito dalla società "Società Cattolica di Assicurazione S.p.A." giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.
- 2. La società "Generali Italia S.p.A." (di seguito "impresa di assicurazione") esercita l'attività di gestione del Fondo con effetto dal 1° luglio 2023, giusta autorizzazione rilasciata da Covip con provvedimento del 29 luglio 1998.
- 3. Il Fondo è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il numero 46.
- 4. L'attività relativa al Fondo è svolta in Mogliano Veneto (TV), presso la sede dell'impresa di assicurazione.
- 5. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell'impresa di assicurazione è generaliitalia@pec.generaligroup.com.

Art. 3 - Scopo

Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti, e l'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa tempo per tempo vigente.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 – Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 – Destinatari

- 1. L'adesione al Fondo è volontaria ed è consentita in forma individuale. È altresì consentita, su base collettiva, ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati all'art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l'adesione al Fondo.
- 2. Ai sensi dell'articolo 8 comma 7 del Decreto l'adesione al Fondo su base collettiva può avvenire anche mediante conferimento tacito del TFR maturando.
- 3. Le adesioni individuali sono precluse a coloro a cui manchi meno di un anno al compimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.

Art. 6 - Scelte di investimento

- 1. Il Fondo è articolato nei seguenti comparti, differenziati per profili di rischio e di rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta:
 - A) "Bilanciato Prudente"
 - B) "Bilanciato Globale"
 - C) "Etico"
 - D) "Garantito". Questo comparto è destinato al conferimento tacito del TFR.
- 2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione. In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell'aderente. Il limite del periodo di permanenza minimo non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente.

Art. 7 – Gestione degli investimenti

- 1. L'impresa di assicurazione effettua l'investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.
- 2. Ferma restando la responsabilità dell'impresa di assicurazione, essa può affidare a soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b), c), c-bis) del Decreto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, l'esecuzione di specifici incarichi di gestione.
- 3. L'impresa di assicurazione verifica i risultati della gestione mediante l'adozione di parametri di riferimento coerenti con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento.
- 4. La politica di investimento dei singoli comparti è la seguente:

A) "Bilanciato Prudente"

- a) L'obiettivo dell'attività di gestione è la rivalutazione del patrimonio nel medio periodo in condizioni di rischio limitato.
- b) Il patrimonio del comparto è investito in titoli di debito, prevalentemente con elevato merito di credito e, fino al 20%, in titoli di capitale. La posizione denominata in una valuta diversa da quella in cui viene erogata la prestazione, al netto delle coperture in essere, non può superare il 20% del patrimonio del comparto.
- c) Le risorse del comparto non possono essere investite in quote di fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi.

B) "Bilanciato globale"

- a) L'obiettivo dell'attività di gestione è la rivalutazione del patrimonio nel medio-lungo termine in condizioni di rischio medio-alto.
- b) Il patrimonio del comparto è investito in titoli di debito e in titoli di capitale. La posizione in titoli di debito non può superare l'80% del patrimonio del comparto, né essere inferiore al 60% del medesimo. La posizione in titoli di capitale non può superare il 40% del patrimonio del comparto, né essere inferiore al 20% del medesimo. La posizione denominata in una valuta diversa da quella in cui viene erogata la prestazione, al netto delle coperture in essere, non può superare il 30% del patrimonio del comparto.
- c) Le quote di fondi comuni di investimento mobiliari chiusi non possono superare il 10% del patrimonio del comparto, nonché il 25% del capitale del fondo chiuso.
- d) Le quote di fondi comuni di investimento immobiliari chiusi non possono superare il 5% del patrimonio del comparto, nonché il 25% del capitale del fondo chiuso.

C) "Etico"

- a) L'obiettivo dell'attività di gestione è la rivalutazione del patrimonio nel medio termine in condizioni di rischio medio-basso.
- b) Il patrimonio del comparto è investito in titoli di debito e in titoli di capitale. La posizione in titoli di debito può raggiungere il 100% del patrimonio del comparto e non può essere inferiore al 70% del medesimo. La posizione in titoli di capitale non può superare il 30% del patrimonio del comparto. La posizione denominata in una valuta diversa da quella in cui viene erogata la prestazione, al netto delle coperture in essere, non può superare il 20% del patrimonio del comparto.
- c) Gli emittenti degli strumenti finanziari in cui è investito il patrimonio del comparto sono selezionati, secondo la valutazione dell'impresa di assicurazione, sulla base dei criteri positivi e negativi di seguito descritti.
- Criteri positivi: adozione di politiche e comportamenti volti a tutelare i diritti dell'uomo di qualunque razza, nazionalità, religione e sesso; a dirimere situazioni di conflitto e creare le condizioni per un dialogo stabile pacifico fra i popoli; a favorire interventi umanitari a sostegno di Paesi non sviluppati o colpiti da guerre o catastrofi naturali; a tutelare l'ambiente; a promuovere attività e progetti che possono contribuire al miglioramento della qualità della vita; a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.
- Criteri negativi: adozione di politiche oppressive, o di discriminazione per razza, sesso, religione o nazionalità o, comunque, di violazione delle libertà fondamentali; coinvolgimento in azioni militari non condotte sotto l'egida di organizzazioni sovranazionali; svolgimento di attività di fabbricazione o di

commercio di alcolici, tabacco o di prodotti lesivi della dignità dell'uomo e della sua salute; produzione o realizzazione di impianti per l'energia nucleare; promozione o esercizio del gioco d'azzardo.

- d) Nel caso in cui circostanze o notizie dovessero comportare una variazione di giudizio su un emittente, evidenziandone il mancato rispetto di criteri positivi o l'adozione di comportamenti rientranti fra quelli elencati nei criteri negativi, l'impresa di assicurazione provvederà ad alienare gli strumenti finanziari emessi da tale emittente nel più breve tempo possibile, tenuto conto dell'interesse degli aderenti.
- e) Il patrimonio del comparto può essere investito in quote di OICR, a condizione che adottino una politica di investimento compatibile con i criteri descritti al precedente punto c). Tali OICR possono anche prevedere

la destinazione di un contributo annuale ad Enti e/o Associazioni che perseguono iniziative benefiche.

f) Le risorse del comparto non possono essere investite in quote di fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi.

D) "Garantito"

- a) L'obiettivo dell'attività di gestione è la realizzazione con elevata probabilità di rendimenti che siano pari o superiori a quelli del TFR in un orizzonte temporale pluriennale.
- b) Il patrimonio del comparto è investito in titoli di debito, prevalentemente con elevato merito di credito, e, fino al 20%, in titoli di capitale. La posizione denominata in una valuta diversa da quella in cui viene erogata la prestazione, al netto delle coperture in essere, non può superare il 10% del patrimonio del comparto.
- c) Le risorse del comparto non possono essere investite in quote di fondi comuni di investimento mobiliare e immobiliare chiusi.
- d) L'adesione al comparto denominato "Garantito" attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata all'impresa di assicurazione da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.
- e) L'importo minimo garantito è pari alla somma dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimento da altro comparto o altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotto da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

L'importo minimo garantito relativo ai contributi netti – come sopra definiti – versati al comparto precedentemente al 1° settembre 2021 è determinato applicando il tasso, individuato in funzione della data di adesione al Fondo, indicato nella tabella sotto riportata.

Tasso minimo garantito	Data di adesione
su base annua	
2%	Fino al 28 novembre 2014
1,75%	Dal 29 novembre 2014 al 30 marzo 2015
1,50%	Dal 31 marzo 2015 al 29 giugno 2015
1%	Dal 30 giugno 2015 al 31 agosto 2021

- f) Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'articolo 10 comma 2.
- g) Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:
- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'articolo 11;
- riscatto per decesso;
- riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo:
- riscatto a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi;
- riscatto a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48;

- riscatto a seguito di cessazione dell'attività lavorativa per ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
- anticipazione per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture;
- trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo.

In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, calcolata ai sensi dell'articolo 10, con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dall'impresa di assicurazione.

5. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, sono descritti nella Nota informativa.

Art. 8 - Spese

- 1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
 - a) **spese da sostenere all'atto dell'adesione:** una commissione "una tantum" a carico dell'aderente pari a

euro 50,00;

- b) spese relative alla fase di accumulo:
 - b.1) direttamente a carico dell'aderente: una commissione pari a 18,00 euro, applicata annualmente;
 - b.2) **indirettamente a carico dell'aderente:** una commissione di gestione prelevata con cadenza trimestrale e pari alla percentuale del patrimonio su base annua di seguito indicata per ciascun comparto:
 - "Bilanciato Prudente": 1,00%;
 - "Bilanciato globale": 1,30%;
 - "Etico": 1,30%;
 - "Garantito": 1,20%.

Sono inoltre a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile salva diversa decisione dell'impresa di assicurazione.

Sul comparto non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP. In particolare, nel caso di investimenti in OICR collegati, dal compenso dell'impresa di assicurazione sarà dedotta la remunerazione complessiva percepita dal gestore dell'OICR collegato. Fanno eccezione gli investimenti in FIA diversi da quelli collegati.

- c) spese relative alla fase di erogazione delle rendite, quali riportate nell'allegato n. 2.
- d) spese e premi relativi alle prestazioni assicurative accessorie, quali riportate nell'allegato n. 3.
- 2. L'importo delle spese sopra indicate può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti, nonché di adesione dei dipendenti dell'impresa di assicurazione. La riduzione delle commissioni di gestione espresse in misura percentuale sul patrimonio avviene mediante emissione di classi di quote differenti.
- 3. Sono a carico dell'impresa di assicurazione tutte le spese e oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo.

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 9 - Contribuzione

- 1. La misura della contribuzione a carico dell'aderente è determinata liberamente dallo stesso.
- 2. I lavoratori che aderiscono su base collettiva fissano la contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità eventualmente stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
- 3. I lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Nelle adesioni collettive il conferimento del TFR può anche essere parziale ove previsto dagli accordi collettivi. Qualora il lavoratore decida di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al Fondo.
- 4. L'aderente su base individuale ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
- 5. In costanza del rapporto di lavoro, il lavoratore che aderisce su base collettiva ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando l'eventuale versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
- 6. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).
- 7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art. 10 – Determinazione della posizione individuale

- 1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
- 2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) e lettera b1), e delle eventuali somme destinate a copertura delle prestazioni
- accessorie previste. Sul primo versamento incidono anche eventuali spese di adesione.
- 3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
- 4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
- 5. L'impresa di assicurazione determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun
- aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
- 6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 11, 13 e 14 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui l'impresa di assicurazione ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
- 7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 11 – Prestazioni pensionistiche

- 1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'art. 9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
- 2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di appartenenza.
- 3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
- 4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di RITA con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
- 5. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al comma 4 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
- 6. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
- 7. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
- 8. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 13 e 14, ovvero la prestazione pensionistica.
- 9. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
- 10. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
- 11. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
- 12. Le prestazioni pensionistiche, in capitale e in rendita, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
- 13. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'art. 13, commi 6 e 7.

Art. 12 – Erogazione della rendita

- 1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
- 2. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione delle prestazioni in una delle forme di seguito indicate:
 - una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata;
 - una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 o 10 anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia;
 - una rendita con controassicurazione: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita; in caso di suo decesso, il montante residuale è corrisposto alla/e persona/e da lui designata/e.
- 3. Nell'allegato n. 2 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
- 4. Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell'allegato n. 2 e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.

Art. 13 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

- 1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
- 2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
 - a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;
 - d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Decreto, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione.
- 3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma 2 l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'aderente. Nel caso in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'impresa di assicurazione informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di chiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
- 4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
- 5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.

- 6. L'impresa di assicurazione, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'impresa di assicurazione richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
- 7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 14 - Anticipazioni

- 1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superioreal 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
- 2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
- 3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
- 4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
- 5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
- 6. Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
- 7. L'impresa di assicurazione provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di centottanta giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'impresa di assicurazione richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

Art. 14 bis – Prestazioni accessorie

- 1. Il Fondo prevede inoltre le seguenti prestazioni assicurative accessorie, ad una delle quali l'aderente può accedere corrispondendo il relativo premio:
 - a) assicurazione per il caso di morte;
 - b) assicurazione per il caso di morte e invalidità totale e permanente.
- 2. L'adesione alle suddette prestazioni è facoltativa e può essere espressa all'atto dell'adesione al Fondo o successivamente mediante sottoscrizione di apposito modulo.
- 3. Le condizioni delle suddette prestazioni sono indicate nell'allegato n. 4 al presente Regolamento.

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

Art. 15 – Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile

- 1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto sia al patrimonio dell'impresa di assicurazione, sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.
- 2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.
- 3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori dell'impresa di assicurazione o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino l'impresa di assicurazione.
- 4. L'impresa di assicurazione è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dall'impresa di assicurazione e del patrimonio del Fondo rispetto a quello dell'impresa di assicurazione e di suoi clienti.
- 5. Ferma restando la responsabilità dell'impresa di assicurazione per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi.
- 6. L'impresa di assicurazione è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.
- 7. Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quote o in differenti classi di quote.

Art. 16 – Sistema di governo

1. L'impresa di assicurazione assicura, in modo proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del Fondo, l'assolvimento degli obblighi previsti dagli artt. 4-bis, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-sexies, 5-septies, 5-octies e 5-nonies del Decreto in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento.

Art. 17 – Depositario

- 1. Il patrimonio del Fondo è depositato presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative (di seguito "depositario").
- 2. L'impresa di assicurazione può revocare in ogni momento l'incarico al depositario il quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso di sei mesi; in ogni caso, l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:
 - l'impresa di assicurazione non abbia stipulato un nuovo contratto con altro depositario, in possesso dei requisiti di legge;
 - il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso il nuovo depositario.
- 3. Il calcolo del valore della quota può essere delegato al depositario, ferma restando la responsabilità dell'impresa di assicurazione per l'operato del soggetto delegato.
- 4. Le funzioni di depositario sono regolate dalla normativa tempo per tempo vigente.
- 5. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono su richiesta della COVIP informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.
- 6. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

Art. 18 - Responsabile

- 1. L'impresa di assicurazione nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Decreto.
- 2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze, il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell'allegato n. 1.

Art. 19 – Organismo di rappresentanza

1. È istituito un Organismo di rappresentanza (di seguito "Organismo"), ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Decreto.

- 2. Le disposizioni che regolano la nomina, la composizione e il funzionamento dell'Organismo sono riportate in un apposito documento denominato "Disposizioni in materia di Organismo di rappresentanza".
- 3. L'impresa di assicurazione individua il numero complessivo dei componenti dell'Organismo in modo tale da garantire la rappresentatività degli iscritti per adesioni collettive e la funzionalità dell'Organismo.
- 4. Le aziende o i gruppi che provvedono alla designazione dei rappresentanti sono quelle che alla fine del mese precedente alla designazione hanno almeno 500 lavoratori iscritti al fondo pensione.
- 5. I componenti dell'Organismo restano in carica tre anni e possono svolgere più mandati. I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati in corso di mandato scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
- 6. Le spese di funzionamento dell'Organismo e gli eventuali compensi riconosciuti ai suoi componenti, non possono gravare sul fondo né sull'impresa di assicurazione.
- 7. L'Organismo svolge funzioni di collegamento tra le collettività che aderiscono al Fondo, l'impresa di assicurazione e il Responsabile. L'Organismo non svolge funzioni di controllo.
- 8. I componenti dell'Organismo devono adempiere le loro funzioni nel rispetto dei principi generali di correttezza e buona fede e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.

Art. 20 - Conflitti di interesse

1. La politica di gestione dei conflitti di interesse è definita in un apposito documento redatto ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

Art. 21 - Scritture contabili

- 1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.
- 2. L'impresa di assicurazione conferisce a una società di revisione l'incarico di esprimere, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto del Fondo.
- 3. Il rendiconto del Fondo è pubblicato sul sito web dell'impresa di assicurazione.

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 22 – Modalità di adesione e clausole risolutive espresse

- 1. L'adesione al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista tempo per tempo dalla normativa vigente.
- 2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite all'impresa di assicurazione.
- 3. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
- 4. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento, e dei relativi allegati, e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'art. 26.
- 5. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
- 6. La raccolta delle adesioni al Fondo può essere svolta all'interno della sede legale o delle dipendenze dell'impresa di assicurazione da parte di addetti a ciò incaricati ovvero tramite la rete di distribuzione dell'impresa di assicurazione. Le adesioni su base collettiva possono essere raccolte anche presso i luoghi indicati nella Nota informativa.
- 7. In caso di adesione mediante sito *web*, l'impresa di assicurazione deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento.

L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una

comunicazione scritta all'impresa di assicurazione con modalità che garantiscono certezza della data di ricezione. L'impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. L'impresa di assicurazione rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.

- 8. L'aderente è tenuto a effettuare il versamento della prima contribuzione entro sei mesi dall'adesione al Fondo. In caso di inadempimento, l'impresa di assicurazione ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando all'aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda a effettuare un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.
- 9. Qualora nel corso della partecipazione al Fondo l'aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell'applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa, l'impresa di assicurazione ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda a effettuare un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 23 – Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

- 1. L'impresa di assicurazione mette a disposizione degli aderenti la documentazione inerente al Fondo e tutte le altre informazioni utili, secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web dell'impresa di assicurazione in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari e presso la sede legale dell'impresa di assicurazione.
- I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.
- 2. L'impresa di assicurazione fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 24 - Comunicazioni e reclami

1. L'impresa di assicurazione definisce le modalità con le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota Informativa.

PARTE VI – NORME FINALI

Art. 25 – Modifiche al regolamento

- 1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
- 2. L'impresa di assicurazione stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto all'art. 26.

Art. 26 – Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del fondo

- 1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento.
- 2. L'impresa di assicurazione comunica a ogni aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno centoventi giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha novanta giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. L'impresa di assicurazione

può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.

3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Art. 27 - Cessione del fondo

1. Qualora l'impresa di assicurazione non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In caso di cessione del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene l'impresa di assicurazione viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare ai sensi dell'art. 26 e con le modalità ivi previste.

Art. 28 - Operazioni di fusione

1. Nel caso in cui il Fondo sia interessato da operazioni di razionalizzazione che determinano la sua fusione con un altro fondo gestito dalla medesima impresa di assicurazione, il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare viene riconosciuto qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 26 e con le modalità ivi previste.

Art. 29 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.

ALLEGATO 1 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE

Art. 1 - Nomina e cessazione dell'incarico

- 1. La nomina del Responsabile spetta all'organo amministrativo dell'impresa di assicurazione che esercita l'attività del Fondo. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
- 2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
- 3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo dell'impresa di assicurazione.
- 4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico, le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.

Art. 2 – Requisiti e incompatibilità

- 1. I requisiti per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, sono previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
- 2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
 - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso l'impresa di assicurazione o società da questa controllate o che la controllano;
 - b) l'incarico di amministratore dell'impresa di assicurazione.

Art. 3 - Decadenza

1. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico.

Art. 4 - Retribuzione

- 1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo di amministrazione all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico e viene definita sulla base di una sana politica di remunerazione che tenga conto dei principi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, fermo restando che il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa di assicurazione, o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni dell'impresa di assicurazione o di società controllanti o controllate.
- 2. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione dell'impresa di assicurazione.

Art. 5 – Autonomia del responsabile

- 1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dall'impresa di assicurazione, riportando direttamente all'organo di amministrazione della stessa relativamente ai risultati dell'attività svolta.
- 2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative dell'impresa di assicurazione, di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui all'Art.6. L'impresa di assicurazione gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
- 3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo amministrativo e di quello di controllo dell'impresa di assicurazione, per tutte le materie inerenti al Fondo.

Art. 6 - Doveri del responsabile

- 1. Il Responsabile verifica che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari e vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo.
- 2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dall'impresa di assicurazione, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
 - a) vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:

- i) la politica di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento e nel Documento sulla politica di investimento e che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in OICR, avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal Regolamento;
- ii) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;

b) vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:

- i) la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dall'impresa di assicurazione e del patrimonio del Fondo rispetto a quello dell'impresa di assicurazione e di suoi clienti;
- ii) la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo;

c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti e dei beneficiari con riferimento ai controlli su:

- i) l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti e dei beneficiari, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;
- ii) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti e dei beneficiari previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate;
- iii) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e ai beneficiari e in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
- iv) l'adeguatezza della procedura per la gestione dei reclami nonché il trattamento riservato ai singoli reclami;
- v) la tempestività e la correttezza dell'erogazione delle prestazioni, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.
- 3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dall'impresa di assicurazione per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti e ai beneficiari; egli controlla altresì la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di depositario, nonché il rispetto delle convenzioni assicurative/condizioni per l'erogazione delle rendite e, ove presenti, delle convenzioni/condizioni relative alle prestazioni accessorie.
- 4. Delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'impresa di assicurazione indicando gli interventi correttivi da adottare.

Art. 7 - Rapporti con la COVIP

1. Il Responsabile:

- a) predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione
- dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali irregolarità riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'impresa di assicurazione;
- b) vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa tempo per tempo vigente e dalle istruzioni emanate in proposito;
- c) comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'impresa di assicurazione, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 8 – Responsabilità

- 1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.
- 2. Egli risponde verso l'impresa di assicurazione e verso i singoli aderenti e beneficiari del Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
- 3. All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis e 2395 del Codice Civile.

ALLEGATO 2 – CONDIZIONI E MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE RENDITE

Art. 1 - Prestazioni in forma di rendita

- 1. Ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento, l'impresa di assicurazione garantisce all'aderente la corresponsione di una rendita vitalizia immediata annua rivalutabile, impiegando quale premio unico il montante contributivo maturato in capo all'iscritto, integrato dalla eventuale garanzia di risultato e al netto dell'eventuale prestazione in forma di capitale erogata all'iscritto stesso.
- 2. In alternativa alla rendita di cui al comma 1., su esplicita opzione dell'aderente, l'impresa di assicurazione garantisce:
 - una rendita immediata annua vitalizia rivalutabile reversibile, corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per la quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata;
 - una rendita annua certa e successivamente annua vitalizia rivalutabile, corrisposta peri primi 5 o 10 anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla persona da lui designata. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia;
 - una rendita immediata annua vitalizia rivalutabile con restituzione, in caso di decesso dell'Aderente, del montante residuo pari alla differenza, se positiva, tra il premio unico versato e la somma delle rate di rendita già corrisposte al beneficiario designato.
- 3. Ciascuna rendita avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di pagamento del premio.
- 4. L'aderente si impegna a comunicare all'impresa di assicurazione:
 - la rateazione prescelta;
 - la forma di rendita, di cui al precedente comma 2., eventualmente scelta in alternativa a quella indicata nel comma 1.;
 - i dati anagrafici dell'eventuale reversionario/beneficiario;
 - la quota di prestazione da erogare in forma di capitale.
- 5. L'impresa di assicurazione si riserva di richiedere con cadenza non inferiore all'anno il certificato di esistenza in vita dell'avente diritto.
- 6. Le rendite di cui al presente articolo non ammettono valore di riscatto.

Art. 2 – Pagamento della rendita

- 1. La liquidazione delle rendite avverrà, a scelta dell'aderente, in rate mensili, trimestrali, semestrali ovvero in un unico importo complessivo annuo, in via posticipata.
- 2. Il pagamento della rendita sarà effettuato a mezzo bonifico bancario.
- 3. L'erogazione della rendita cesserà con l'ultima scadenza di rata precedente la morte dell'aderente, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1.

Art. 3 – Modalità e misura dell'adeguamento della rendita

- 1. Ad ogni anniversario della decorrenza della rendita, la rendita assicurata in vigore al precedente anniversario viene rivalutata in base ai rendimenti conseguiti da una Gestione interna separata nella misura e con le modalità di seguito indicate.
- 2. L'impresa di assicurazione calcola mensilmente il rendimento annuo della Gestione, determinato con i criteri indicati nel Regolamento della Gestione stessa, riportato di seguito.
- 3. Ai fini del calcolo della misura di rivalutazione della rendita, si assume il rendimento annuale rilevato il terzo mese precedente a quello di ricorrenza.
- 4. La misura annua di rivalutazione si ottiene
 - moltiplicando il rendimento annuo realizzato dalla Gestione, come stabilito al punto 3 del Regolamento della Gestione, per un'aliquota di partecipazione non inferiore al 90%;
 - sottraendo il tasso annuo minimo garantito di interesse, fissato nella misura dell'1%, e già riconosciuto nel calcolo del valore di conversione;
 - scontando il risultato per il periodo di un anno in base al suddetto tasso annuo minimo garantito di interesse.

5. Il valore della rivalutazione della rendita assicurata si ottiene moltiplicando la misura di rivalutazione ottenuta ai sensi del precedente comma 4 per la rendita assicurata in vigore al precedente anniversario.
6. Nel caso la misura annua di rivalutazione risultasse non positiva, sarà posta pari a zero, non assegnando, quindi, per il periodo considerato, alcuna rivalutazione aggiuntiva rispetto alla misura del tasso annuo di interesse minimo garantito già riconosciuto nel calcolo del valore di conversione.

Art. 4 – Coefficienti di trasformazione del montante contributivo in rendita

- 1. Nelle tabelle riportate in allegato sono indicati i coefficienti della rendita annua vitalizia immediata rivalutabile, pagabile in via posticipata.
- 2. In allegato sono anche indicati i caricamenti applicati e le basi demografiche e finanziarie adottate.
- 3. I coefficienti di trasformazione non riportati in allegato sono disponibili presso la sede dell'impresa di assicurazione.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA "RI.SPE.VI."

- 1 Viene attuata una forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società Cattolica di Assicurazione, che viene contraddistinta con il nome "Rivalutazione Speciale Vita" ed indicata di seguito con la sigla "RI.SPE.VI.". La gestione "RI.SPE.VI." è attuata in modo conforme alla normativa vigente ed in particolare secondo quanto previsto dal Regolamento Isvap n. 38 del 3 giugno 2011.
- 2 La valuta di denominazione della gestione "RI.SPE.VI." è in euro.
- 3 Il rendimento annuo della gestione "RI.SPE.VI." viene calcolato al termine di ciascun mese dell'esercizio relativo alla certificazione, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi.
- 4 Obiettivi e politiche di investimento:
 - a) Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: si indicano di seguito gli strumenti finanziari ammessi e i relativi limiti e condizioni di investimento, fatti salvi i limiti previsti dalle norme pro tempore in vigore, che comprendono:
 - titoli di stato, obbligazioni a tasso fisso o variabile e depositi bancari: i titoli di stato, le obbligazioni (incluse cartolarizzazioni), i depositi bancari e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, sono ammessi fino al 100% del portafoglio;
 - azioni: le azioni, i warrant, le obbligazioni convertibili e gli altri strumenti rappresentativi di capitale di rischio negoziati sul mercato dei capitali, sono permessi fino al limite del 20% del portafoglio;
 - organismi di investimento collettivi (OICR): gli investimenti in organismi di investimento collettivi del risparmio (fondi comuni e SICAV, inclusi fondi chiusi di private equity e hedge fund):
 - fondi azionari: a valere sullo stesso limite fissato per le azioni (complessivamente azioni, OICR azionari, hedge fund e fondi di private equity non possono superare la soglia del 20% del portafoglio);
 - fondi obbligazionari e monetari (considerati congiuntamente): il limite è pari al 40% del valore investibile nel comparto obbligazionario;
 - fondi bilanciati: per convenzione si ritiene che gli investimenti sottostanti siano equamente divisi tra la componente azionaria e quella obbligazionaria; si fa pertanto riferimento ai limiti fissati per le classi di investimento identificate;
 - hedge fund e fondi di private equity: a valere sullo stesso limite fissato per le azioni (complessivamente azioni, OICR azionari, hedge fund e fondi di private equity non possono superare la soglia del 20% del portafoglio);
 - immobili e fondi immobiliari: sono ammessi nel limite massimo del 25%.

La scelta delle categorie di investimento dovrà inoltre tenere in considerazione le seguenti limitazioni:

- aree geografiche: gli investimenti sono appartenenti alle categorie di investimento emesse da soggetti appartenenti all'area euro. Gli investimenti in categorie di investimento emesse da soggetti non appartenenti all'area euro sono limitati a una quota massima del 40% di ciascun portafoglio come sopra identificato;
- valuta: gli investimenti saranno principalmente denominati in euro; è consentito l'investimento in valute diverse dall'euro e privo di copertura del rischio di cambio.

Politiche di investimento: la politica di gestione adottata mira alla redditività e rivalutabilità nel medio e lungo termine del patrimonio in gestione, ottenuto attraverso una ripartizione degli attivi che tenda a minimizzare la volatilità mediante una diversificazione degli investimenti.

Gli attivi sono allocati e gestiti in modo coerente con le finalità della gestione e con un adeguato livello di diversificazione, sempre nel rispetto della durata degli impegni delle passività e tenendo conto delle garanzie di rendimento minimo previste dal contratto.

Le scelte di investimento nel comparto degli investimenti a reddito fisso vengono effettuate sulla base delle previsioni circa l'evoluzione dei tassi di interesse considerando le opportunità di posizionamento sui diversi tratti della curva dei rendimenti, nonché sulla base dell'analisi dell'affidabilità degli emittenti.

La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).

- b) La gestione separata non investe in attività finanziarie riconducibili al medesimo gruppo di appartenenza della Compagnia.
- c) Nell'ambito dell'attività di investimento possono venire utilizzati strumenti finanziari derivati o prodotti strutturati al fine di:
 - salvaguardare il valore delle attività finanziarie, riducendo o eliminando i rischi finanziari;
 - ottimizzare i flussi reddituali derivanti dall'investimento nelle attività finanziarie.

L'eventuale impiego di strumenti finanziari derivati avviene nel rispetto delle condizioni per l'utilizzo previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.

- 5 La gestione "RI.SPE.VI." è dedicata a contratti a prestazioni rivalutabili. La gestione "RI.SPE.VI." non è dedicata ad un particolare segmento di clientela.
- 6 Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione "RI.SPE.VI.".
- 7 Esiste la possibilità di effettuare modifiche al presente regolamento, derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente. Modifiche al regolamento potranno essere effettuate anche a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l'assicurato.
- 8 Sulla gestione "RI.SPE.VI." possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla Società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
- 9 Il rendimento della gestione "RI.SPE.VI." beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
- 10 Il tasso medio di rendimento annuo della gestione "RI.SPE.VI." si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione "RI.SPE.VI.", di competenza del periodo indicato al punto 3, al valore medio della gestione "RI.SPE.VI." nello stesso periodo.

Nel risultato finanziario della gestione "RI.SPE.VI.", al lordo delle ritenute di acconto fiscale, sono compresi i proventi finanziari di competenza dell'esercizio – comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza – gli utili e le perdite da realizzo per la quota di competenza della gestione "RI.SPE.VI.", comprensivi degli utili e dei proventi di cui al precedente punto 9.

Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione.

Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione "RI.SPE.VI." e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione nella gestione "RI.SPE.VI." per i beni già di proprietà della Compagnia.

Per valore medio della gestione "RI.SPE.VI." si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della gestione "RI.SPE.VI.".

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella gestione "RI.SPE.VI." ai fini della determinazione del rendimento annuo della gestione "RI.SPE.VI.". L'esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell'anno precedente fino al 31 ottobre dell'anno successivo.

Le regole che sovrintendono al calcolo del rendimento annuo della gestione "RI.SPE.VI." sono determinate sulla base della normativa fiscale attualmente vigente.

- 11 È ammessa la possibilità di fusione della gestione "RI.SPE.VI." con altre gestioni separate della Compagnia ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a) rispetto delle disposizioni previste dall'art. 5, comma 6 del Regolamento Isvap n. 38, dal Provvedimento Isvap n. 2472 del 10 novembre 2006 e dal D.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive eventuali modifiche;
 - b) l'operazione persegua l'interesse dei Contraenti coinvolti nella fusione;
 - c) le caratteristiche delle gestioni separate oggetto di fusione siano similari;
 - d) le politiche di investimento delle gestioni separate oggetto di fusione siano omogenee;
 - e) il passaggio tra la precedente gestione e la nuova gestione avvenga senza oneri o spese per i Contraenti;
 - f) l'operazione di fusione non comporti modifiche del regolamento della gestione "RI.SPE.VI." in senso meno favorevole ai Contraenti;
 - g) non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione delle gestioni separate.

In tal caso, la Compagnia informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti della gestione "RI.SPE.VI." circa tutti gli aspetti connessi con l'operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:

- i) le motivazioni dell'operazione di fusione;
- ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento delle gestioni separate interessate alla fusione e sul regime delle commissioni;
- iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione della fusione;
- iv) la composizione sintetica delle gestioni separate interessate alla fusione.

La Compagnia provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il nuovo regolamento della gestione patrimoniale cui è collegato il presente contratto derivante dall'operazione di fusione, che costituirà parte integrante del contratto medesimo.

Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di riscatto o di trasferimento del contratto, senza l'applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto – entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Compagnia delle modifiche che intende apportare – la propria decisione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Compagnia.

La comunicazione di riscatto o di trasferimento pervenuta alla Compagnia successivamente alla scadenza del suddetto termine, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.

Qualora il Contraente non eserciti il diritto di riscatto o di trasferimento, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

12 – La gestione "RI.SPE.VI." è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all'albo di cui al D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, la quale attesta la rispondenza della gestione "RI.SPE.VI." al presente regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione "RI.SPE.VI.", il rendimento annuo della stessa quale descritto al punto 10 e l'adeguatezza dell'ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.

13 – Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE DI 1.000 EURO DI MONTANTE CONTRIBUTIVO NETTO INVESTITO IN UNA RENDITA ANNUA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE

Per le adesioni fino al 20 dicembre 2012

- 1. Le tabelle A1, B1, B2, C1, C2, D1, D2 ed E1 di seguito riportate indicano il valore, distinto in base al sesso e all'età raggiunta dall'aderente e, in caso, dal reversionario all'atto della conversione, di una rendita annua vitalizia immediata rivalutabile, ottenibile con un montante netto investito pari a euro 1.000.
- 2. In particolare, le tabelle A1, B1, B2 ed E1 indicano il valore di una rendita annua posticipata corrisposta in un'unica rata annuale, ovvero in rate semestrali, trimestrali o mensili; le tabelle C1, C2, D1 e D2, invece, indicano il valore di una rendita annua posticipata, corrisposta in un'unica rata annuale.
- 3. Il valore della rendita annua si ottiene moltiplicando il montante contributivo versato quale premio unico, al netto delle imposte sul premio dovute per legge, per il coefficiente relativo al sesso e all'età dell'assicurato e, in caso, del reversionario e alla rateazione prescelta, dividendo quindi il risultato per 1.000. Se la rateazione prescelta è diversa da quella annuale, il valore della rendita di ciascuna rata si ottiene dividendo il valore della rendita annua per il numero di rate da corrispondere nell'anno. Ai fini della determinazione dell'età dell'assicurato e, in caso, del reversionario, utilizzata per l'individuazione del relativo coefficiente, si farà riferimento all'età effettiva, calcolata alla data di decorrenza della rendita, eventualmente arrotondandola all'età intera immediatamente successiva o immediatamente precedente, a seconda che, rispettivamente, la frazione di anno decorsa dal compleanno sia o meno superiore a sei mesi. L'età così determinata va rettificata sommando algebricamente alla stessa il fattore correttivo (shift) riportato nella seguente tabella in corrispondenza del sesso e dell'anno di nascita dell'assicurato.

MAS	CHI	FEMMINE		
Anno di nascita	Shift	Anno di nascita	Shift	
Fino al 1925	3	Fino al 1927	3	
Dal 1926 al 1938	2	Dal 1928 al 1940	2	
Dal 1939 al 1947	1	Dal 1941 al 1949	1	
Dal 1948 al 1960	0	Dal 1950 al 1962	0	
Dal 1961 al 1970	- 1	Dal 1963 al 1972	- 1	
Oltre il 1970	- 2	Oltre il 1973	- 2	

- 4. Il tasso annuo minimo garantito di interesse utilizzato per calcolare i valori di conversione è pari all'1%.
- 5. Le basi demografiche utilizzate per la determinazione dei valori di conversione sono costituite dalla tavola IPS55, proiettata e selezionata per impegni immediati, differenziata per sesso, con regola di age *shifting* differenziata per sesso.
- 6. Il caricamento implicito nei valori di rendita è pari all'1,25% del montante contributivo netto che viene convertito.

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE DI 1.000 EURO DI MONTANTE CONTRIBUTIVO NETTO INVESTITO IN UNA RENDITA ANNUA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE

Per le adesioni dal 21 dicembre 2012 al 28 novembre 2014

- 1. Le tabelle A2, B3, B4, C3, D3 ed E2 di seguito riportate indicano il valore, distinto in base all'età raggiunta dall'aderente e, in caso, dal reversionario all'atto della conversione, di una rendita annua vitalizia immediata rivalutabile, ottenibile con un montante netto investito pari a euro 1.000.
- 2. In particolare, le tabelle A2, B3, B4 ed E2 indicano il valore di una rendita annua posticipata corrisposta in un'unica rata annuale, ovvero in rate semestrali, trimestrali o mensili; le tabelle C3 e D3, invece, indicano il valore di una rendita annua posticipata, corrisposta in un'unica rata annuale.
- 3. Il valore della rendita annua si ottiene moltiplicando il montante contributivo versato quale premio unico, al netto delle imposte sul premio dovute per legge, per il coefficiente relativo all'età dell'assicurato e, in caso, del reversionario e alla rateazione prescelta, dividendo quindi il risultato per 1.000. Se la rateazione prescelta è diversa da quella annuale, il valore della rendita di ciascuna rata si ottiene dividendo il valore della rendita annua per il numero di rate da corrispondere nell'anno. Ai fini della determinazione dell'età dell'assicurato e, in caso, del reversionario, utilizzata per l'individuazione del relativo coefficiente, si farà riferimento all'età effettiva, calcolata alla data di decorrenza della rendita, eventualmente arrotondandola all'età intera immediatamente successiva o immediatamente precedente, a seconda che, rispettivamente, la frazione di anno decorsa dal compleanno sia o meno superiore a sei mesi. L'età così determinata va rettificata sommando algebricamente alla stessa il fattore correttivo (shift) riportato nella seguente tabella in corrispondenza dell'anno di nascita dell'assicurato.

Anno di nascita	Shift
Fino al 1927	3
Dal 1928 al 1940	2
Dal 1941 al 1949	1
Dal 1950 al 1962	0
Dal 1963 al 1972	- 1
Dal 1973	- 2

- 4. Il tasso annuo minimo garantito di interesse utilizzato per calcolare i valori di conversione è pari all'1%.
- 5. Le basi demografiche utilizzate per la determinazione dei valori di conversione sono costituite dalla tavola IPS55 F per impegni immediati con regola di *age shifting*.
- 6. Il caricamento implicito nei valori di rendita è pari all'1,25% del montante contributivo netto che viene convertito.

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE DI 1.000 EURO DI MONTANTE CONTRIBUTIVO NETTO INVESTITO IN UNA RENDITA ANNUA VITALIZIA IMMEDIATA RIVALUTABILE

Per le adesioni dal 29 novembre 2014

- 1. Le tabelle A3, B5, B6, C4, D4 ed E3 di seguito riportate indicano il valore, distinto in base all'età raggiunta dall'aderente e, in caso, dal reversionario all'atto della conversione, di una rendita annua vitalizia immediata rivalutabile, ottenibile con un montante netto investito pari a euro 1.000.
- 2. In particolare, le tabelle A3, B5, B6 ed E3 indicano il valore di una rendita annua posticipata corrisposta in un'unica rata annuale, ovvero in rate semestrali, trimestrali o mensili; le tabelle C4 e D4, invece, indicano il valore di una rendita annua posticipata, corrisposta in un'unica rata annuale.
- 3. Il valore della rendita annua si ottiene moltiplicando il montante contributivo versato quale premio unico, al netto delle imposte sul premio dovute per legge, per il coefficiente relativo all'età dell'assicurato e, in caso, del reversionario e alla rateazione prescelta, dividendo quindi il risultato per 1.000. Se la rateazione prescelta è diversa da quella annuale, il valore della rendita di ciascuna rata si ottiene dividendo il valore della rendita annua per il numero di rate da corrispondere nell'anno. Ai fini della determinazione dell'età dell'assicurato e, in caso, del reversionario, utilizzata per l'individuazione del relativo coefficiente, si farà riferimento all'età effettiva, calcolata alla data di decorrenza della rendita, eventualmente arrotondandola all'età intera immediatamente successiva o immediatamente precedente, a seconda che, rispettivamente, la frazione di anno decorsa dal compleanno sia o meno superiore a sei mesi. L'età così determinata va rettificata sommando algebricamente alla stessa il fattore correttivo (shift) riportato nella seguente tabella in corrispondenza dell'anno di nascita dell'assicurato.

Anno di nascita	Shift
Dal 1941 al 1949	2
Dal 1950 al 1957	1
Dal 1958 al 1966	0
Dal 1967 al 1976	-1
Dal 1977 al 1986	-2
Dal 1987 al 1996	-3
Dal 1997 al 2007	-4
Dal 2008 al 2018	-5
Dal 2019 al 2020	-6
Dal 2021	-7

- 4. Il tasso annuo minimo garantito di interesse utilizzato per calcolare i valori di conversione è pari all'1%.
- 5. Le basi demografiche utilizzate per la determinazione dei valori di conversione sono costituite dalla tavola A62D (100% femmine) per impegni differiti con regola di *age shifting*.
- 6. Il caricamento implicito nei valori di rendita è pari all'1,25% del montante contributivo netto che viene convertito.

VALORI DELLA RENDITA ANNUA OTTENIBILE CON UN PREMIO NETTO DI 1.000 EURO RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA ANNUA RIVALUTABILE NON REVERSIBILE PAGATA IN RATE MENSILI, TRIMESTRALI, SEMESTRALI E ANNUALI POSTICIPATE

Per le adesioni fino al 20 dicembre 2012

ETÀ			RATEAZIONE SEMESTRALE		RATEAZIONE	TRIMESTRALE	RATEAZIONE MENSILE	
DELL'ASSI- CURATO	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
50	33,38	30,75	33,10	30,51	32,96	30,40	32,87	30,32
51	34,15	31,38	33,85	31,13	33,71	31,01	33,61	30,93
52	34,96	32,04	34,65	31,79	34,50	31,66	34,40	31,57
53	35,81	32,74	35,49	32,47	35,33	32,34	35,23	32,25
54	36,71	33,47	36,37	33,19	36,21	33,05	36,10	32,96
55	37,67	34,24	37,31	33,95	37,13	33,80	37,02	33,70
56	38,67	35,05	38,30	34,74	38,11	34,59	37,99	34,49
57	39,74	35,91	39,34	35,59	39,15	35,43	39,02	35,32
58	40,87	36,82	40,46	36,48	40,25	36,31	40,11	36,20
59	42,08	37,79	41,64	37,43	41,42	37,25	41,27	37,14
60	43,36	38,81	42,89	38,43	42,66	38,25	42,51	38,13
61	44,73	39,90	44,23	39,50	43,98	39,31	43,82	39,18
62	46,18	41,06	45,64	40,64	45,38	40,43	45,21	40,30
63	47,72	42,30	47,15	41,85	46,87	41,63	46,68	41,48
64	49,36	43,61	48,75	43,14	48,45	42,90	48,26	42,75
65	51,11	45,02	50,46	44,51	50,14	44,26	49,93	44,10
66	52,99	46,52	52,29	45,98	51,94	45,71	51,72	45,54
67	54,99	48,13	54,24	47,55	53,87	47,27	53,62	47,08
68	57,15	49,87	56,33	49,24	55,93	48,94	55,67	48,74
69	59,46	51,73	58,58	51,06	58,15	50,73	57,86	50,52
70	61,95	53,74	60,99	53,02	60,52	52,67	60,22	52,43
71	64,63	55,91	63,59	55,13	63,08	54,75	62,75	54,50
72	67,53	58,26	66,39	57,41	65,84	57,00	65,48	56,73
73	70,68	60,82	69,44	59,89	68,83	59,44	68,44	59,15
74	74,12	63,61	72,76	62,60	72,10	62,11	71,66	61,79
75	77,90	66,67	76,39	65,57	75,66	65,03	75,18	64,67

VALORI DELLA RENDITA ANNUA OTTENIBILE CON UN PREMIO NETTO DI 1.000 EURO RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA ANNUA RIVALUTABILE NON REVERSIBILE PAGATA IN RATE MENSILI, TRIMESTRALI, SEMESTRALI E ANNUALI POSTICIPATE

Per le adesioni dal 21 dicembre 2012 al 28 novembre 2014

ETA' DELL'ASSICURA-	RATEAZIONE						
то	ANNUALE	SEMESTRALE	TRIMESTRALE	MENSILE			
50	30,75	30,51	30,40	30,32			
51	31,38	31,13	31,01	30,93			
52	32,04	31,79	31,66	31,57			
53	32,74	32,47	32,34	32,25			
54	33,47	33,19	33,05	32,96			
55	34,24	33,95	33,80	33,70			
56	35,05	34,74	34,59	34,49			
57	35,91	35,59	35,43	35,32			
58	36,82	36,48	36,31	36,20			
59	37,79	37,43	37,25	37,14			
60	38,81	38,43	38,25	38,13			
61	39,90	39,50	39,31	39,18			
62	41,06	40,64	40,43	40,30			
63	42,30	41,85	41,63	41,48			
64	43,61	43,14	42,90	42,75			
65	45,02	44,51	44,26	44,10			
66	46,52	45,98	45,71	45,54			
67	48,13	47,55	47,27	47,08			
68	49,87	49,24	48,94	48,74			
69	51,73	51,06	50,73	50,52			
70	53,74	53,02	52,67	52,43			
71	55,91	55,13	54,75	54,50			
72	58,26	57,41	57,00	56,73			
73	60,82	59,89	59,44	59,15			
74	63,61	62,60	62,11	61,79			
75	66,67	65,57	65,03	64,67			

VALORI DELLA RENDITA ANNUA OTTENIBILE CON UN PREMIO NETTO DI 1.000 EURO RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA ANNUA RIVALUTABILE NON REVERSIBILE PAGATA IN RATE MENSILI, TRIMESTRALI, SEMESTRALI E ANNUALI POSTICIPATE

Per le adesioni dal 29 novembre 2014

ETÀ	RATEAZIONE						
DELL'ASSI- CURATO	ANNUALE	SEMESTRALE	TRIMESTRALE	MENSILE			
50	29,87	29,65	29,53	29,46			
51	30,46	30,22	30,11	30,03			
52	31,07	30,83	30,71	30,63			
53	31,71	31,46	31,33	31,25			
54	32,39	32,12	31,99	31,91			
55	33,10	32,82	32,69	32,60			
56	33,84	33,55	33,41	33,32			
57	34,63	34,33	34,18	34,08			
58	35,46	35,14	34,99	34,89			
59	36,34	36,01	35,84	35,74			
60	37,27	36,92	36,75	36,64			
61	38,26	37,89	37,71	37,59			
62	39,30	38,92	38,73	38,60			
63	40,42	40,01	39,81	39,67			
64	41,61	41,17	40,96	40,82			
65	42,87	42,41	42,19	42,04			
66	44,23	43,74	43,50	43,34			
67	45,68	45,16	44,90	44,73			
68	47,24	46,68	46,40	46,22			
69	48,91	48,31	48,02	47,83			
70	50,72	50,07	49,76	49,55			
71	52,66	51,97	51,63	51,41			
72	54,77	54,02	53,66	53,41			
73	57,06	56,24	55,85	55,58			
74	59,54	58,65	58,22	57,94			
75	62,24	61,27	60,80	60,49			

VALORI DELLA RENDITA ANNUA OTTENIBILE CON UN PREMIO NETTO DI 1.000 EURO RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA ANNUA RIVALUTABILE CERTA PER 5 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA PAGATA IN RATE MENSILI, TRIMESTRALI, SEMESTRALI E ANNUALI POSTICIPATE

Per le adesioni fino al 20 dicembre 2012

	MASCHI					FEMM	INE	
ETÀ		RATE	AZIONE		RATEAZIONE			
DELL'ASSI- CURATO	ANNUALE	SEMESTRALE	TRIMESTRALE	MENSILE	ANNUALE	SEMESTRALE	TRIMESTRALE	MENSILE
50	33,36	33,06	32,92	32,82	30,74	30,49	30,36	30,28
51	34,12	33,81	33,66	33,56	31,36	31,11	30,98	30,89
52	34,93	34,60	34,45	34,34	32,02	31,75	31,62	31,53
53	35,77	35,44	35,27	35,16	32,72	32,43	32,30	32,20
54	36,67	36,32	36,14	36,03	33,44	33,15	33,01	32,91
55	37,62	37,24	37,06	36,94	34,21	33,90	33,75	33,65
56	38,62	38,23	38,03	37,90	35,02	34,70	34,54	34,44
57	39,68	39,26	39,06	38,92	35,88	35,54	35,37	35,26
58	40,80	40,36	40,15	40,00	36,78	36,43	36,25	36,14
59	41,99	41,53	41,30	41,15	37,74	37,37	37,19	37,06
60	43,25	42,76	42,52	42,36	38,76	38,37	38,17	38,05
61	44,59	44,07	43,82	43,65	39,85	39,43	39,22	39,09
62	46,02	45,46	45,19	45,01	41,00	40,55	40,34	40,19
63	47,53	46,93	46,64	46,45	42,22	41,75	41,52	41,37
64	49,13	48,50	48,19	47,98	43,52	43,02	42,78	42,62
65	50,84	50,16	49,83	49,61	44,91	44,38	44,12	43,95
66	52,65	51,93	51,57	51,34	46,39	45,83	45,55	45,37
67	54,59	53,81	53,43	53,18	47,98	47,38	47,08	46,88
68	56,67	55,83	55,42	55,15	49,68	49,03	48,72	48,51
69	58,88	57,98	57,53	57,24	51,51	50,81	50,47	50,25
70	61,26	60,28	59,80	59,48	53,47	52,73	52,36	52,12
71	63,80	62,74	62,22	61,88	55,59	54,78	54,39	54,13
72	66,54	65,38	64,82	64,45	57,87	57,00	56,57	56,29
73	69,48	68,23	67,61	67,21	60,35	59,40	58,93	58,63
74	72,66	71,28	70,62	70,18	63,03	62,00	61,49	61,16
75	76,08	74,57	73,84	73,36	65,95	64,81	64,26	63,90

VALORI DELLA RENDITA ANNUA OTTENIBILE CON UN PREMIO NETTO DI 1.000 EURO RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA ANNUA RIVALUTABILE CERTA PER 10 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA PAGATA IN RATE MENSILI, TRIMESTRALI, SEMESTRALI E ANNUALI POSTICIPATE

Per le adesioni fino al 20 dicembre 2012

	MASCHI					FEMI	ЛINE	
ETÀ		RATE	AZIONE		RATEAZIONE			
DELL'ASSI- CURATO	ANNUALE	SEMESTRALE	TRIMESTRALE	MENSILE	ANNUALE	SEMESTRALE	TRIMESTRALE	MENSILE
50	33,28	32,98	32,83	32,73	30,69	30,43	30,30	30,22
51	34,03	33,71	33,56	33,45	31,31	31,04	30,91	30,82
52	34,83	34,49	34,33	34,22	31,97	31,69	31,55	31,45
53	35,66	35,31	35,14	35,02	32,65	32,36	32,21	32,12
54	36,53	36,17	35,99	35,87	33,37	33,07	32,92	32,82
55	37,46	37,07	36,88	36,76	34,13	33,81	33,65	33,55
56	38,43	38,02	37,82	37,69	34,93	34,60	34,43	34,32
57	39,45	39,03	38,82	38,68	35,77	35,42	35,25	35,14
58	40,53	40,08	39,86	39,72	36,67	36,30	36,12	36,00
59	41,67	41,20	40,96	40,81	37,61	37,22	37,03	36,90
60	42,88	42,37	42,13	41,96	38,60	38,20	37,99	37,86
61	44,15	43,61	43,35	43,18	39,66	39,23	39,02	38,88
62	45,48	44,92	44,64	44,46	40,78	40,32	40,10	39,95
63	46,89	46,29	46,00	45,80	41,96	41,48	41,24	41,09
64	48,38	47,74	47,43	47,22	43,22	42,71	42,45	42,29
65	49,95	49,27	48,93	48,71	44,55	44,01	43,74	43,57
66	51,60	50,88	50,52	50,29	45,97	45,39	45,11	44,92
67	53,35	52,57	52,19	51,94	47,47	46,86	46,56	46,36
68	55,19	54,36	53,95	53,68	49,08	48,42	48,10	47,89
69	57,12	56,23	55,80	55,51	50,79	50,08	49,74	49,51
70	59,15	58,20	57,73	57,43	52,60	51,85	51,48	51,23
71	61,28	60,25	59,75	59,43	54,53	53,71	53,32	53,06
72	63,49	62,39	61,86	61,51	56,57	55,69	55,27	54,99
73	65,80	64,62	64,05	63,67	58,73	57,79	57,33	57,03
74	68,20	66,93	66,32	65,91	61,02	60,01	59,51	59,19
75	70,68	69,32	68,66	68,23	63,44	62,34	61,81	61,46

VALORI DELLA RENDITA ANNUA OTTENIBILE CON UN PREMIO NETTO DI 1.000 EURO RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA ANNUA RIVALUTABILE CERTA PER 5 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA PAGATA IN RATE MENSILI, TRIMESTRALI, SEMESTRALI E ANNUALI POSTICIPATE

Per le adesioni dal 21 dicembre 2012 al 28 novembre 2014

ETÀ	RATEAZIONE						
DELL'ASSI- CURATO	ANNUALE	SEMESTRALE	TRIMESTRALE	MENSILE			
50	30,74	30,49	30,36	30,28			
51	31,36	31,11	30,98	30,89			
52	32,02	31,75	31,62	31,53			
53	32,72	32,43	32,30	32,20			
54	33,44	33,15	33,01	32,91			
55	34,21	33,90	33,75	33,65			
56	35,02	34,70	34,54	34,44			
57	35,88	35,54	35,37	35,26			
58	36,78	36,43	36,25	36,14			
59	37,74	37,37	37,19	37,06			
60	38,76	38,37	38,17	38,05			
61	39,85	39,43	39,22	39,09			
62	41,00	40,55	40,34	40,19			
63	42,22	41,75	41,52	41,37			
64	43,52	43,02	42,78	42,62			
65	44,91	44,38	44,12	43,95			
66	46,39	45,83	45,55	45,37			
67	47,98	47,38	47,08	46,88			
68	49,68	49,03	48,72	48,51			
69	51,51	50,81	50,47	50,25			
70	53,47	52,73	52,36	52,12			
71	55,59	54,78	54,39	54,13			
72	57,87	57,00	56,57	56,29			
73	60,35	59,40	58,93	58,63			
74	63,03	62,00	61,49	61,16			
75	65,95	64,81	64,26	63,90			

VALORI DELLA RENDITA ANNUA OTTENIBILE CON UN PREMIO NETTO DI 1.000 EURO RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA ANNUA RIVALUTABILE CERTA PER 10 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA PAGATA IN RATE MENSILI, TRIMESTRALI, SEMESTRALI E ANNUALI POSTICIPATE

Per le adesioni dal 21 dicembre 2012 al 28 novembre 2014

ETÀ	RATEAZIONE						
DELL'ASSI- CURATO	ANNUALE	SEMESTRALE	TRIMESTRALE	MENSILE			
50	30,69	30,43	30,30	30,22			
51	31,31	31,04	30,91	30,82			
52	31,97	31,69	31,55	31,45			
53	32,65	32,36	32,21	32,12			
54	33,37	33,07	32,92	32,82			
55	34,13	33,81	33,65	33,55			
56	34,93	34,60	34,43	34,32			
57	35,77	35,42	35,25	35,14			
58	36,67	36,30	36,12	36,00			
59	37,61	37,22	37,03	36,90			
60	38,60	38,20	37,99	37,86			
61	39,66	39,23	39,02	38,88			
62	40,78	40,32	40,10	39,95			
63	41,96	41,48	41,24	41,09			
64	43,22	42,71	42,45	42,29			
65	44,55	44,01	43,74	43,57			
66	45,97	45,39	45,11	44,92			
67	47,47	46,86	46,56	46,36			
68	49,08	48,42	48,10	47,89			
69	50,79	50,08	49,74	49,51			
70	52,60	51,85	51,48	51,23			
71	54,53	53,71	53,32	53,06			
72	56,57	55,69	55,27	54,99			
73	58,73	57,79	57,33	57,03			
74	61,02	60,01	59,51	59,19			
75	63,44	62,34	61,81	61,46			

VALORI DELLA RENDITA ANNUA OTTENIBILE CON UN PREMIO NETTO DI 1.000 EURO RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA ANNUA RIVALUTABILE CERTA PER 5 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA PAGATA IN RATE MENSILI, TRIMESTRALI, SEMESTRALI E ANNUALI POSTICIPATE

Per le adesioni dal 29 novembre 2014

ETÀ	RATEAZIONE						
DELL'ASSI- CURATO	ANNUALE	SEMESTRALE	TRIMESTRALE	MENSILE			
50	29,86	29,62	29,50	29,43			
51	30,44	30,20	30,07	29,99			
52	31,05	30,80	30,67	30,59			
53	31,69	31,43	31,30	31,21			
54	32,36	32,09	31,95	31,86			
55	33,07	32,78	32,64	32,55			
56	33,81	33,51	33,37	33,27			
57	34,60	34,28	34,13	34,03			
58	35,43	35,10	34,93	34,83			
59	36,30	35,95	35,78	35,67			
60	37,23	36,86	36,68	36,56			
61	38,21	37,82	37,63	37,51			
62	39,25	38,84	38,64	38,51			
63	40,36	39,93	39,72	39,58			
64	41,53	41,08	40,86	40,71			
65	42,79	42,31	42,07	41,92			
66	44,13	43,62	43,37	43,21			
67	45,57	45,02	44,76	44,58			
68	47,11	46,52	46,24	46,05			
69	48,76	48,13	47,83	47,63			
70	50,53	49,86	49,53	49,32			
71	52,44	51,72	51,37	51,13			
72	54,50	53,72	53,34	53,09			
73	56,72	55,88	55,47	55,20			
74	59,13	58,21	57,77	57,47			
75	61,73	60,74	60,25	59,93			

VALORI DELLA RENDITA ANNUA OTTENIBILE CON UN PREMIO NETTO DI 1.000 EURO RENDITA VITALIZIA IMMEDIATA ANNUA RIVALUTABILE CERTA PER 10 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA PAGATA IN RATE MENSILI, TRIMESTRALI, SEMESTRALI E ANNUALI POSTICIPATE

Per le adesioni dal 29 novembre 2014

ETÀ	RATEAZIONE													
DELL'ASSI- CURATO	ANNUALE	SEMESTRALE	TRIMESTRALE	MENSILE										
50	29,81	29,57	29,45	29,37										
51	30,39	30,14	30,01	29,93										
52	31,00	30,73	30,60	30,52										
53	31,63	31,36	31,22	31,13										
54	32,30	32,01	31,87	31,78										
55	33,00	32,70	32,55	32,45										
56	33,73	33,42	33,27	33,17										
57	34,51	34,18	34,02	33,91										
58	35,32	34,98	34,81	34,70										
59	36,19	35,83	35,65	35,53										
60	37,10	36,72	36,53	36,41										
61	38,06	37,66	37,47	37,34										
62	39,08	38,66	38,46	38,32										
63	40,16	39,72	39,50	39,36										
64	41,31	40,84	40,61	40,46										
65	42,53	42,03	41,79	41,63										
66	43,82	43,30	43,04	42,87										
67	45,20	44,64	44,37	44,19										
68	46,67	46,08	45,78	45,59										
69	48,24	47,60	47,29	47,08										
70	49,90	49,22	48,89	48,67										
71	51,68	50,95	50,59	50,36										
72	53,57	52,78	52,40	52,15										
73	55,57	54,73	54,32	54,05										
74	57,70	56,79	56,35	56,06										
75	59,95	58,97	58,49	58,18										

VALORI DELLA RENDITA ANNUA OTTENIBILE CON UN PREMIO NETTO DI 1.000 EURO RENDITA IMMEDIATA ANNUA RIVALUTABILE VITALIZIA REVERSIBILE AL 100% PAGATA IN RATE ANNUALI POSTICIPATE ASSICURATO DI SESSO MASCHILE – REVERSIONARIO DI SESSO FEMMINILE

Per le adesioni fino al 20 dicembre 2012

	ETÀ DELL'ASSICURATO																					
		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
	50	29,22	29,36	29,49	29,61	29,72	29,82	29,91	29,99	30,07	30,14	30,20	30,25	30,30	30,35	30,39	30,43	30,46	30,49	30,52	30,55	30,57
	51	29,63	29,79	29,94	30,07	30,20	30,31	30,42	30,51	30,60	30,68	30,75	30,82	30,87	30,93	30,97	31,02	31,05	31,09	31,12	31,15	31,18
	52	30,04	30,22	30,39	30,54	30,69	30,82	30,94	31,05	31,15	31,24	31,32	31,40	31,46	31,52	31,58	31,63	31,67	31,71	31,75	31,78	31,81
	53	30,45	30,66	30,85	31,02	31,18	31,33	31,47	31,60	31,71	31,82	31,91	32,00	32,07	32,14	32,21	32,26	32,32	32,36	32,40	32,44	32,47
	54	30,86	31,09	31,30	31,50	31,68	31,86	32,01	32,16	32,29	32,41	32,52	32,62	32,71	32,79	32,86	32,93	32,99	33,04	33,09	33,13	33,17
	55	31,27	31,52	31,76	31,98	32,19	32,38	32,56	32,73	32,88	33,02	33,14	33,26	33,36	33,46	33,54	33,62	33,69	33,75	33,80	33,85	33,90
	56	31,66	31,94	32,21	32,46	32,70	32,92	33,12	33,31	33,48	33,64	33,79	33,92	34,04	34,15	34,25	34,33	34,41	34,49	34,55	34,61	34,66
	57	32,05	32,36	32,66	32,94	33,20	33,45	33,68	33,90	34,10	34,28	34,45	34,60	34,74	34,86	34,98	35,08	35,17	35,26	35,33	35,40	35,46
	58	32,43	32,77	33,10	33,41	33,71	33,99	34,25	34,49	34,72	34,93	35,12	35,30	35,46	35,60	35,74	35,86	35,96	36,06	36,15	36,23	36,30
	59	32,80	33,18	33,53	33,88	34,21	34,52	34,81	35,09	35,35	35,59	35,81	36,01	36,20	36,37	36,52	36,66	36,79	36,90	37,00	37,09	37,18
	60	33,16	33,57	33,96	34,34	34,70	35,05	35,38	35,69	35,98	36,25	36,51	36,74	36,95	37,15	37,33	37,49	37,64	37,77	37,89	38,00	38,10
NAR	61	33,50	33,94	34,37	34,79	35,19	35,57	35,94	36,29	36,62	36,93	37,21	37,48	37,73	37,96	38,16	38,35	38,53	38,68	38,82	38,95	39,06
VISIO	62	33,83	34,31	34,77	35,22	35,66	36,09	36,49	36,88	37,25	37,60	37,93	38,23	38,52	38,78	39,02	39,24	39,44	39,62	39,79	39,94	40,07
età del revisionario	63	34,15	34,65	35,15	35,64	36,12	36,59	37,04	37,47	37,88	38,28	38,65	38,99	39,32	39,62	39,90	40,15	40,39	40,60	40,79	40,97	41,13
TÀ D	64	34,45	34,99	35,52	36,05	36,57	37,08	37,57	38,05	38,51	38,95	39,36	39,76	40,13	40,47	40,79	41,09	41,36	41,61	41,83	42,04	42,23
ш	65	34,73	35,30	35,87	36,44	37,00	37,55	38,09	38,62	39,12	39,61	40,08	40,52	40,94	41,33	41,70	42,04	42,36	42,65	42,91	43,15	43,37
	66	34,99	35,60	36,20	36,81	37,41	38,01	38,59	39,17	39,73	40,27	40,79	41,28	41,75	42,20	42,62	43,01	43,38	43,71	44,02	44,31	44,56
	67	35,24	35,88	36,52	37,16	37,81	38,45	39,08	39,70	40,31	40,91	41,48	42,04	42,57	43,07	43,55	44,00	44,42	44,81	45,17	45,50	45,80
	68	35,47	36,14	36,81	37,49	38,18	38,86	39,55	40,22	40,88	41,53	42,17	42,78	43,38	43,94	44,48	44,99	45,47	45,92	46,34	46,73	47,08
	69	35,69	36,38	37,09	37,81	38,53	39,26	39,99	40,72	41,43	42,14	42,84	43,52	44,17	44,81	45,42	45,99	46,54	47,06	47,54	47,99	48,41
	70	35,88	36,61	37,35	38,10	38,86	39,64	40,41	41,19	41,96	42,73	43,49	44,23	44,96	45,66	46,34	47,00	47,62	48,21	48,76	49,28	49,77
	71	36,07	36,82	37,59	38,37	39,17	39,99	40,81	41,64	42,47	43,29	44,11	44,92	45,72	46,50	47,26	47,99	48,69	49,36	50,00	50,60	51,16
	72	36,24	37,01	37,81	38,63	39,46	40,32	41,18	42,06	42,94	43,83	44,71	45,59	46,46	47,32	48,16	48,98	49,76	50,52	51,24	51,93	52,58
	73	36,39	37,19	38,01	38,86	39,73	40,62	41,53	42,46	43,39	44,34	45,29	46,24	47,18	48,12	49,04	49,94	50,82	51,68	52,50	53,28	54,03
	74	36,53	37,35	38,20	39,08	39,98	40,91	41,86	42,83	43,82	44,82	45,83	46,85	47,87	48,89	49,90	50,90	51,87	52,82	53,75	54,64	55,49
	75	36,66	37,50	38,37	39,28	40,21	41,17	42,16	43,18	44,22	45,27	46,35	47,44	48,53	49,63	50,73	51,82	52,90	53,95	54,99	55,99	56,96

VALORI DELLA RENDITA ANNUA OTTENIBILE CON UN PREMIO NETTO DI 1.000 EURO RENDITA IMMEDIATA ANNUA RIVALUTABILE VITALIZIA REVERSIBILE AL 100% PAGATA IN RATE ANNUALI POSTICIPATE ASSICURATO DI SESSO FEMMINILE – REVERSIONARIO DI SESSO FEMMINILE

Per le adesioni fino al 20 dicembre 2012

												ETÀ SSICUR <i>A</i>	NTO .									
		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
	50	29,81	30,08	30,33	30,57	30,80	31,02	31,22	31,42	31,59	31,76	31,92	32,06	32,19	32,31	32,42	32,52	32,61	32,70	32,77	32,84	32,90
	51	30,12	30,41	30,69	30,96	31,22	31,46	31,69	31,90	32,10	32,29	32,46	32,63	32,78	32,91	33,04	33,16	33,26	33,36	33,45	33,53	33,60
	52	30,43	30,74	31,05	31,34	31,62	31,89	32,15	32,39	32,61	32,82	33,02	33,21	33,38	33,53	33,68	33,81	33,93	34,04	34,14	34,24	34,32
	53	30,72	31,06	31,40	31,72	32,03	32,32	32,60	32,87	33,13	33,36	33,59	33,79	33,99	34,17	34,33	34,48	34,62	34,75	34,87	34,97	35,07
	54	31,00	31,37	31,73	32,08	32,42	32,75	33,06	33,36	33,64	33,90	34,16	34,39	34,61	34,81	35,00	35,18	35,34	35,48	35,62	35,74	35,85
	55	31,27	31,66	32,05	32,43	32,80	33,16	33,50	33,83	34,15	34,45	34,73	34,99	35,24	35,47	35,69	35,88	36,07	36,24	36,39	36,53	36,66
	56	31,52	31,94	32,36	32,77	33,18	33,57	33,94	34,31	34,65	34,99	35,30	35,60	35,88	36,14	36,38	36,61	36,82	37,01	37,19	37,35	37,50
	57	31,76	32,21	32,66	33,10	33,53	33,96	34,37	34,77	35,15	35,52	35,87	36,20	36,52	36,81	37,09	37,35	37,59	37,81	38,01	38,20	38,37
	58	31,98	32,46	32,94	33,41	33,88	34,34	34,79	35,22	35,64	36,05	36,44	36,81	37,16	37,49	37,81	38,10	38,37	38,63	38,86	39,08	39,28
	59	32,19	32,70	33,20	33,71	34,21	34,70	35,19	35,66	36,12	36,57	37,00	37,41	37,81	38,18	38,53	38,86	39,17	39,46	39,73	39,98	40,21
0	60	32,38	32,92	33,45	33,99	34,52	35,05	35,57	36,09	36,59	37,08	37,55	38,01	38,45	38,86	39,26	39,64	39,99	40,32	40,62	40,91	41,17
età del Revisionario	61	32,56	33,12	33,68	34,25	34,81	35,38	35,94	36,49	37,04	37,57	38,09	38,59	39,08	39,55	39,99	40,41	40,81	41,18	41,53	41,86	42,16
VISIC	62	32,73	33,31	33,90	34,49	35,09	35,69	36,29	36,88	37,47	38,05	38,62	39,17	39,70	40,22	40,72	41,19	41,64	42,06	42,46	42,83	43,18
E	63	32,88	33,48	34,10	34,72	35,35	35,98	36,62	37,25	37,88	38,51	39,12	39,73	40,31	40,88	41,43	41,96	42,47	42,94	43,39	43,82	44,22
ΤÀΡ	64	33,02	33,64	34,28	34,93	35,59	36,25	36,93	37,60	38,28	38,95	39,61	40,27	40,91	41,53	42,14	42,73	43,29	43,83	44,34	44,82	45,27
"	65	33,14	33,79	34,45	35,12	35,81	36,51	37,21	37,93	38,65	39,36	40,08	40,79	41,48	42,17	42,84	43,49	44,11	44,71	45,29	45,83	46,35
	66	33,26	33,92	34,60	35,30	36,01	36,74	37,48	38,23	38,99	39,76	40,52	41,28	42,04	42,78	43,52	44,23	44,92	45,59	46,24	46,85	47,44
	67	33,36	34,04	34,74	35,46	36,20	36,95	37,73	38,52	39,32	40,13	40,94	41,75	42,57	43,38	44,17	44,96	45,72	46,46	47,18	47,87	48,53
	68	33,46	34,15	34,86	35,60	36,37	37,15	37,96	38,78	39,62	40,47	41,33	42,20	43,07	43,94	44,81	45,66	46,50	47,32	48,12	48,89	49,63
	69	33,54	34,25	34,98	35,74	36,52	37,33	38,16	39,02	39,90	40,79	41,70	42,62	43,55	44,48	45,42	46,34	47,26	48,16	49,04	49,90	50,73
	70	33,62	34,33	35,08	35,86	36,66	37,49	38,35	39,24	40,15	41,09	42,04	43,01	44,00	44,99	45,99	47,00	47,99	48,98	49,94	50,90	51,82
	71	33,69	34,41	35,17	35,96	36,79	37,64	38,53	39,44	40,39	41,36	42,36	43,38	44,42	45,47	46,54	47,62	48,69	49,76	50,82	51,87	52,90
	72	33,75	34,49	35,26	36,06	36,90	37,77	38,68	39,62	40,60	41,61	42,65	43,71	44,81	45,92	47,06	48,21	49,36	50,52	51,68	52,82	53,95
	73	33,80	34,55	35,33	36,15	37,00	37,89	38,82	39,79	40,79	41,83	42,91	44,02	45,17	46,34	47,54	48,76	50,00	51,24	52,50	53,75	54,99
	74	33,85	34,61	35,40	36,23	37,09	38,00	38,95	39,94	40,97	42,04	43,15	44,31	45,50	46,73	47,99	49,28	50,60	51,93	53,28	54,64	55,99
	75	33,90	34,66	35,46	36,30	37,18	38,10	39,06	40,07	41,13	42,23	43,37	44,56	45,80	47,08	48,41	49,77	51,16	52,58	54,03	55,49	56,96

ALLEGATO 2 – TABELLA C3 VALORI DELLA RENDITA ANNUA OTTENIBILE CON UN PREMIO NETTO DI 1.000 EURO RENDITA IMMEDIATA ANNUA RIVALUTABILE VITALIZIA REVERSIBILE AL 100% PAGATA IN RATE ANNUALI POSTICIPATE

Per le adesioni dal 21 dicembre 2012 al 28 novembre 2014

												ETÀ SSICUR <i>A</i>	ATO									
		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
	50	28,70	28,88	29,05	29,20	29,35	29,48	29,60	29,71	29,81	29,91	29,99	30,07	30,14	30,20	30,26	30,31	30,35	30,40	30,43	30,47	30,50
	51	29,05	29,25	29,44	29,61	29,78	29,93	30,07	30,19	30,31	30,42	30,51	30,60	30,68	30,75	30,82	30,88	30,93	30,98	31,02	31,06	31,10
	52	29,39	29,61	29,82	30,02	30,21	30,38	30,54	30,68	30,82	30,94	31,05	31,15	31,24	31,33	31,40	31,47	31,53	31,59	31,64	31,68	31,72
	53	29,72	29,97	30,21	30,43	30,64	30,83	31,01	31,18	31,33	31,47	31,60	31,71	31,82	31,92	32,00	32,08	32,15	32,22	32,27	32,33	32,37
	54	30,05	30,32	30,58	30,83	31,06	31,28	31,49	31,68	31,85	32,01	32,16	32,29	32,41	32,52	32,63	32,72	32,80	32,87	32,94	33,00	33,05
	55	30,36	30,66	30,95	31,23	31,49	31,73	31,96	32,18	32,38	32,56	32,73	32,88	33,02	33,15	33,27	33,37	33,47	33,55	33,63	33,70	33,76
	56	30,66	30,99	31,31	31,61	31,90	32,18	32,44	32,68	32,90	33,11	33,31	33,48	33,65	33,79	33,93	34,05	34,16	34,26	34,35	34,43	34,50
	57	30,95	31,31	31,66	31,99	32,31	32,62	32,91	33,18	33,44	33,67	33,89	34,10	34,28	34,45	34,61	34,75	34,88	35,00	35,10	35,19	35,28
	58	31,23	31,61	31,99	32,36	32,71	33,05	33,37	33,68	33,96	34,23	34,48	34,72	34,93	35,13	35,31	35,47	35,62	35,76	35,88	35,99	36,09
	59	31,49	31,90	32,31	32,71	33,10	33,47	33,83	34,17	34,49	34,79	35,08	35,34	35,59	35,82	36,02	36,21	36,39	36,54	36,69	36,81	36,93
	60	31,73	32,18	32,62	33,05	33,47	33,88	34,27	34,65	35,01	35,35	35,67	35,97	36,25	36,51	36,75	36,97	37,17	37,36	37,52	37,67	37,81
DEL REVISIONARIO	61	31,96	32,44	32,91	33,37	33,83	34,27	34,71	35,12	35,52	35,90	36,26	36,60	36,92	37,22	37,50	37,75	37,98	38,20	38,39	38,56	38,72
NSIO	62	32,18	32,68	33,18	33,68	34,17	34,65	35,12	35,58	36,02	36,45	36,85	37,23	37,59	37,93	38,25	38,54	38,81	39,06	39,28	39,49	39,67
표	63	32,38	32,90	33,44	33,96	34,49	35,01	35,52	36,02	36,51	36,98	37,43	37,85	38,26	38,65	39,00	39,34	39,65	39,94	40,20	40,44	40,66
ETÀ D	64	32,56	33,11	33,67	34,23	34,79	35,35	35,90	36,45	36,98	37,49	37,99	38,47	38,92	39,36	39,76	40,15	40,50	40,83	41,14	41,42	41,67
"	65	32,73	33,31	33,89	34,48	35,08	35,67	36,26	36,85	37,43	37,99	38,54	39,07	39,58	40,06	40,52	40,96	41,37	41,75	42,10	42,42	42,72
	66	32,88	33,48	34,10	34,72	35,34	35,97	36,60	37,23	37,85	38,47	39,07	39,65	40,21	40,76	41,28	41,77	42,23	42,67	43,08	43,45	43,80
	67	33,02	33,65	34,28	34,93	35,59	36,25	36,92	37,59	38,26	38,92	39,58	40,21	40,84	41,44	42,02	42,58	43,10	43,60	44,07	44,50	44,90
	68	33,15	33,79	34,45	35,13	35,82	36,51	37,22	37,93	38,65	39,36	40,06	40,76	41,44	42,11	42,75	43,37	43,97	44,53	45,06	45,56	46,03
	69	33,27	33,93	34,61	35,31	36,02	36,75	37,50	38,25	39,00	39,76	40,52	41,28	42,02	42,75	43,47	44,16	44,82	45,46	46,07	46,64	47,18
	70	33,37	34,05	34,75	35,47	36,21	36,97	37,75	38,54	39,34	40,15	40,96	41,77	42,58	43,37	44,16	44,92	45,67	46,38	47,07	47,72	48,33
	71	33,47	34,16	34,88	35,62	36,39	37,17	37,98	38,81	39,65	40,50	41,37	42,23	43,10	43,97	44,82	45,67	46,49	47,29	48,06	48,80	49,50
	72	33,55	34,26	35,00	35,76	36,54	37,36	38,20	39,06	39,94	40,83	41,75	42,67	43,60	44,53	45,46	46,38	47,29	48,17	49,03	49,87	50,67
	73	33,63	34,35	35,10	35,88	36,69	37,52	38,39	39,28	40,20	41,14	42,10	43,08	44,07	45,06	46,07	47,07	48,06	49,03	49,99	50,93	51,83
	74	33,70	34,43	35,19	35,99	36,81	37,67	38,56	39,49	40,44	41,42	42,42	43,45	44,50	45,56	46,64	47,72	48,80	49,87	50,93	51,96	52,98
	75	33,76	34,50	35,28	36,09	36,93	37,81	38,72	39,67	40,66	41,67	42,72	43,80	44,90	46,03	47,18	48,33	49,50	50,67	51,83	52,98	54,10

ALLEGATO 2 – TABELLA C4 VALORI DELLA RENDITA ANNUA OTTENIBILE CON UN PREMIO NETTO DI 1.000 EURO RENDITA IMMEDIATA ANNUA RIVALUTABILE VITALIZIA REVERSIBILE AL 100% PAGATA IN RATE ANNUALI POSTICIPATE

Per le adesioni dal 29 novembre 2014

												ETÀ SSICUR <i>A</i>	ATO									
		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
	50	27,90	28,07	28,22	28,37	28,51	28,63	28,75	28,85	28,95	29,04	29,12	29,19	29,26	29,32	29,37	29,42	29,46	29,51	29,54	29,58	29,61
	51	28,22	28,41	28,59	28,75	28,90	29,05	29,18	29,30	29,41	29,51	29,60	29,69	29,76	29,83	29,89	29,95	30,00	30,05	30,09	30,13	30,16
	52	28,53	28,74	28,94	29,13	29,30	29,46	29,61	29,75	29,88	29,99	30,10	30,19	30,28	30,36	30,43	30,49	30,55	30,61	30,65	30,70	30,74
	53	28,84	29,08	29,30	29,50	29,70	29,88	30,05	30,20	30,35	30,48	30,60	30,71	30,81	30,90	30,99	31,06	31,13	31,19	31,24	31,29	31,34
	54	29,14	29,40	29,64	29,87	30,09	30,30	30,49	30,66	30,83	30,98	31,12	31,24	31,36	31,46	31,56	31,64	31,72	31,79	31,86	31,91	31,96
	55	29,43	29,71	29,98	30,24	30,48	30,71	30,92	31,12	31,31	31,48	31,64	31,78	31,92	32,04	32,15	32,25	32,34	32,42	32,49	32,56	32,62
	56	29,71	30,02	30,31	30,59	30,86	31,12	31,36	31,58	31,79	31,99	32,17	32,34	32,49	32,63	32,75	32,87	32,97	33,07	33,15	33,23	33,30
	57	29,98	30,31	30,63	30,94	31,24	31,52	31,79	32,04	32,28	32,50	32,70	32,89	33,07	33,23	33,38	33,51	33,63	33,74	33,84	33,93	34,00
	58	30,24	30,59	30,94	31,28	31,60	31,92	32,21	32,49	32,76	33,01	33,24	33,46	33,66	33,84	34,01	34,17	34,31	34,43	34,55	34,65	34,74
	59	30,48	30,86	31,24	31,60	31,96	32,30	32,63	32,94	33,24	33,52	33,78	34,03	34,26	34,47	34,66	34,84	35,00	35,15	35,28	35,40	35,51
	60	30,71	31,12	31,52	31,92	32,30	32,67	33,04	33,38	33,71	34,03	34,32	34,60	34,86	35,10	35,32	35,53	35,72	35,89	36,04	36,18	36,31
ETÀ DEL REVISIONARIO	61	30,92	31,36	31,79	32,21	32,63	33,04	33,43	33,81	34,18	34,53	34,86	35,17	35,47	35,74	36,00	36,23	36,45	36,64	36,82	36,99	37,13
VISIO	62	31,12	31,58	32,04	32,49	32,94	33,38	33,81	34,23	34,63	35,02	35,39	35,74	36,07	36,38	36,67	36,94	37,19	37,42	37,63	37,82	37,99
E RE	63	31,31	31,79	32,28	32,76	33,24	33,71	34,18	34,63	35,07	35,50	35,91	36,30	36,68	37,03	37,36	37,67	37,95	38,22	38,46	38,68	38,88
ΔĀ	64	31,48	31,99	32,50	33,01	33,52	34,03	34,53	35,02	35,50	35,97	36,42	36,86	37,27	37,67	38,04	38,39	38,72	39,02	39,30	39,56	39,79
ш ш	65	31,64	32,17	32,70	33,24	33,78	34,32	34,86	35,39	35,91	36,42	36,92	37,40	37,86	38,30	38,73	39,12	39,50	39,84	40,17	40,46	40,74
	66	31,78	32,34	32,89	33,46	34,03	34,60	35,17	35,74	36,30	36,86	37,40	37,93	38,44	38,93	39,40	39,85	40,27	40,67	41,04	41,39	41,70
	67	31,92	32,49	33,07	33,66	34,26	34,86	35,47	36,07	36,68	37,27	37,86	38,44	39,00	39,55	40,07	40,58	41,05	41,51	41,93	42,32	42,69
	68	32,04	32,63	33,23	33,84	34,47	35,10	35,74	36,38	37,03	37,67	38,30	38,93	39,55	40,15	40,73	41,29	41,83	42,34	42,82	43,27	43,70
	69	32,15	32,75	33,38	34,01	34,66	35,32	36,00	36,67	37,36	38,04	38,73	39,40	40,07	40,73	41,37	42,00	42,60	43,17	43,72	44,23	44,72
	70	32,25	32,87	33,51	34,17	34,84	35,53	36,23	36,94	37,67	38,39	39,12	39,85	40,58	41,29	42,00	42,68	43,35	43,99	44,61	45,19	45,75
	71	32,34	32,97	33,63	34,31	35,00	35,72	36,45	37,19	37,95	38,72	39,50	40,27	41,05	41,83	42,60	43,35	44,09	44,80	45,49	46,15	46,78
	72	32,42	33,07	33,74	34,43	35,15	35,89	36,64	37,42	38,22	39,02	39,84	40,67	41,51	42,34	43,17	43,99	44,80	45,59	46,36	47,11	47,82
	73	32,49	33,15	33,84	34,55	35,28	36,04	36,82	37,63	38,46	39,30	40,17	41,04	41,93	42,82	43,72	44,61	45,49	46,36	47,22	48,05	48,85
	74	32,56	33,23	33,93	34,65	35,40	36,18	36,99	37,82	38,68	39,56	40,46	41,39	42,32	43,27	44,23	45,19	46,15	47,11	48,05	48,97	49,86
	75	32,62	33,30	34,00	34,74	35,51	36,31	37,13	37,99	38,88	39,79	40,74	41,70	42,69	43,70	44,72	45,75	46,78	47,82	48,85	49,86	50,86

ALLEGATO 2 – TABELLA D1

VALORI DELLA RENDITA ANNUA OTTENIBILE CON UN PREMIO NETTO DI 1.000 EURO RENDITA IMMEDIATA ANNUA RIVALUTABILE VITALIZIA REVERSIBILE AL 50% PAGATA IN RATE ANNUALI POSTICIPATE ASSICURATO DI SESSO MASCHILE - REVERSIONARIO DI SESSO FEMMINILE

												ETÀ SSICURA	ATO									
		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
	50	32,91	33,38	33,85	34,34	34,83	35,34	35,85	36,37	36,89	37,42	37,97	38,52	39,08	39,64	40,22	40,81	41,41	42,01	42,63	43,26	43,91
	51	33,17	33,65	34,15	34,65	35,16	35,68	36,21	36,75	37,29	37,84	38,40	38,97	39,55	40,13	40,73	41,34	41,95	42,58	43,21	43,87	44,53
	52	33,42	33,93	34,44	34,96	35,49	36,03	36,58	37,13	37,69	38,26	38,84	39,43	40,03	40,63	41,25	41,88	42,51	43,16	43,82	44,49	45,17
	53	33,68	34,20	34,73	35,27	35,82	36,38	36,95	37,52	38,10	38,69	39,29	39,90	40,52	41,15	41,78	42,43	43,09	43,75	44,44	45,13	45,84
	54	33,93	34,47	35,02	35,58	36,15	36,73	37,32	37,91	38,52	39,13	39,75	40,38	41,02	41,67	42,33	43,00	43,68	44,37	45,07	45,79	46,53
	55	34,17	34,73	35,30	35,88	36,48	37,08	37,69	38,31	38,93	39,57	40,21	40,87	41,53	42,20	42,89	43,58	44,29	45,00	45,73	46,48	47,24
	56	34,40	34,99	35,58	36,18	36,80	37,42	38,06	38,70	39,35	40,01	40,68	41,36	42,05	42,75	43,46	44,18	44,91	45,66	46,41	47,19	47,97
	57	34,63	35,24	35,85	36,48	37,12	37,77	38,43	39,10	39,77	40,46	41,16	41,86	42,58	43,31	44,05	44,79	45,55	46,33	47,11	47,92	48,73
	58	34,85	35,48	36,12	36,77	37,43	38,11	38,79	39,49	40,19	40,91	41,63	42,37	43,12	43,87	44,64	45,42	46,21	47,02	47,83	48,67	49,52
	59	35,07	35,71	36,37	37,05	37,74	38,44	39,15	39,88	40,61	41,36	42,11	42,88	43,66	44,45	45,25	46,06	46,89	47,72	48,58	49,44	50,33
	60	35,27	35,94	36,62	37,32	38,04	38,76	39,51	40,26	41,03	41,80	42,59	43,39	44,20	45,03	45,86	46,71	47,57	48,45	49,34	50,24	51,17
NARI	61	35,46	36,15	36,86	37,58	38,33	39,08	39,85	40,64	41,44	42,25	43,07	43,91	44,75	45,61	46,49	47,38	48,27	49,19	50,12	51,07	52,03
VISIO	62	35,65	36,36	37,09	37,84	38,61	39,39	40,19	41,01	41,84	42,69	43,54	44,42	45,30	46,20	47,12	48,05	48,99	49,94	50,92	51,91	52,92
età del revisionario	63	35,82	36,55	37,31	38,08	38,87	39,69	40,52	41,37	42,24	43,12	44,01	44,93	45,85	46,79	47,75	48,72	49,71	50,71	51,73	52,77	53,83
ΤÀΡ	64	35,98	36,74	37,51	38,31	39,13	39,97	40,84	41,72	42,62	43,54	44,48	45,43	46,40	47,38	48,39	49,41	50,44	51,49	52,56	53,65	54,77
۳ ا	65	36,14	36,91	37,71	38,53	39,38	40,25	41,14	42,06	43,00	43,95	44,93	45,92	46,94	47,97	49,02	50,09	51,17	52,28	53,40	54,55	55,72
	66	36,28	37,07	37,89	38,74	39,61	40,51	41,44	42,38	43,36	44,35	45,37	46,41	47,47	48,55	49,65	50,77	51,91	53,07	54,25	55,46	56,69
	67	36,41	37,22	38,06	38,93	39,83	40,76	41,71	42,70	43,70	44,74	45,80	46,88	47,99	49,12	50,28	51,45	52,65	53,87	55,11	56,39	57,69
	68	36,53	37,36	38,22	39,11	40,03	40,99	41,98	42,99	44,04	45,11	46,21	47,34	48,50	49,68	50,89	52,13	53,39	54,67	55,98	57,32	58,69
	69	36,65	37,49	38,37	39,28	40,23	41,21	42,23	43,27	44,35	45,47	46,61	47,79	48,99	50,23	51,50	52,79	54,11	55,46	56,85	58,26	59,71
	70	36,75	37,61	38,51	39,44	40,41	41,42	42,46	43,54	44,66	45,81	46,99	48,21	49,47	50,76	52,09	53,45	54,83	56,25	57,71	59,20	60,73
	71	36,85	37,72	38,63	39,58	40,58	41,61	42,68	43,79	44,94	46,13	47,36	48,62	49,93	51,28	52,66	54,08	55,54	57,03	58,57	60,14	61,76
	72	36,94	37,82	38,75	39,72	40,73	41,78	42,88	44,02	45,20	46,43	47,70	49,01	50,37	51,77	53,22	54,70	56,23	57,80	59,41	61,07	62,78
	73	37,02	37,92	38,86	39,84	40,87	41,95	43,07	44,24	45,45	46,72	48,02	49,38	50,79	52,24	53,75	55,30	56,90	58,55	60,25	62,00	63,80
	74	37,09	38,00	38,96	39,96	41,00	42,10	43,25	44,44	45,69	46,98	48,33	49,73	51,19	52,70	54,26	55,88	57,55	59,28	61,06	62,91	64,81
	75	37,16	38,08	39,05	40,06	41,12	42,24	43,41	44,63	45,90	47,23	48,61	50,06	51,56	53,12	54,75	56,43	58,18	59,98	61,85	63,80	65,81

ALLEGATO 2 – TABELLA D2

VALORI DELLA RENDITA ANNUA OTTENIBILE CON UN PREMIO NETTO DI 1.000 EURO RENDITA IMMEDIATA ANNUA RIVALUTABILE VITALIZIA REVERSIBILE AL 50% PAGATA IN RATE ANNUALI POSTICIPATE ASSICURATO DI SESSO FEMMINILE - REVERSIONARIO DI SESSO MASCHILE

												ETÀ SSICUR <i>A</i>	ATO									
		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
	50	31,87	32,37	32,89	33,41	33,94	34,48	35,03	35,60	36,17	36,76	37,35	37,96	38,58	39,21	39,86	40,52	41,20	41,89	42,59	43,32	44,06
	51	32,05	32,57	33,10	33,64	34,19	34,75	35,32	35,91	36,50	37,11	37,73	38,35	39,00	39,65	40,33	41,01	41,71	42,42	43,16	43,91	44,68
	52	32,22	32,76	33,30	33,86	34,43	35,01	35,61	36,21	36,83	37,46	38,10	38,75	39,42	40,10	40,80	41,51	42,23	42,97	43,73	44,51	45,31
	53	32,38	32,94	33,50	34,08	34,67	35,27	35,89	36,51	37,15	37,81	38,47	39,15	39,84	40,55	41,27	42,01	42,77	43,53	44,32	45,13	45,96
	54	32,54	33,11	33,69	34,29	34,90	35,52	36,16	36,81	37,47	38,15	38,84	39,55	40,27	41,00	41,75	42,52	43,30	44,10	44,92	45,77	46,63
	55	32,68	33,27	33,87	34,49	35,12	35,76	36,42	37,10	37,79	38,49	39,21	39,94	40,69	41,45	42,24	43,03	43,85	44,68	45,53	46,41	47,31
	56	32,82	33,43	34,04	34,68	35,33	36,00	36,68	37,38	38,10	38,83	39,57	40,33	41,11	41,91	42,72	43,55	44,40	45,27	46,16	47,07	48,00
	57	32,95	33,57	34,21	34,86	35,53	36,22	36,93	37,65	38,40	39,15	39,93	40,72	41,53	42,36	43,20	44,07	44,95	45,86	46,78	47,74	48,71
	58	33,07	33,71	34,36	35,03	35,73	36,44	37,17	37,92	38,69	39,47	40,28	41,10	41,94	42,80	43,69	44,59	45,51	46,45	47,42	48,41	49,43
	59	33,18	33,83	34,50	35,20	35,91	36,64	37,40	38,17	38,97	39,78	40,62	41,47	42,35	43,25	44,17	45,11	46,07	47,05	48,06	49,10	50,17
	60	33,29	33,95	34,64	35,35	36,08	36,83	37,61	38,41	39,24	40,08	40,95	41,84	42,75	43,68	44,64	45,62	46,63	47,66	48,71	49,80	50,91
DEL REVISIONARIO	61	33,38	34,06	34,76	35,49	36,24	37,02	37,82	38,64	39,49	40,37	41,27	42,19	43,14	44,11	45,11	46,13	47,18	48,26	49,36	50,49	51,66
VISIO	62	33,47	34,16	34,87	35,62	36,39	37,18	38,01	38,86	39,74	40,64	41,57	42,53	43,51	44,53	45,57	46,63	47,73	48,85	50,01	51,19	52,41
32	63	33,55	34,25	34,98	35,74	36,53	37,34	38,19	39,06	39,97	40,90	41,87	42,86	43,88	44,93	46,01	47,13	48,27	49,44	50,65	51,89	53,17
ETÀ DI	64	33,62	34,33	35,08	35,85	36,65	37,49	38,36	39,26	40,19	41,15	42,14	43,17	44,23	45,32	46,45	47,61	48,80	50,02	51,29	52,59	53,93
ш.	65	33,68	34,41	35,16	35,95	36,77	37,62	38,51	39,43	40,39	41,38	42,41	43,47	44,56	45,70	46,87	48,07	49,32	50,60	51,92	53,28	54,68
	66	33,74	34,48	35,24	36,04	36,88	37,75	38,65	39,60	40,58	41,60	42,65	43,75	44,88	46,05	47,27	48,52	49,82	51,15	52,53	53,96	55,43
	67	33,80	34,54	35,31	36,13	36,97	37,86	38,78	39,75	40,75	41,80	42,88	44,01	45,18	46,40	47,65	48,96	50,31	51,70	53,14	54,63	56,17
	68	33,84	34,59	35,38	36,20	37,06	37,96	38,90	39,89	40,91	41,98	43,10	44,26	45,46	46,72	48,02	49,37	50,77	52,22	53,73	55,29	56,90
	69	33,89	34,64	35,44	36,27	37,14	38,06	39,01	40,02	41,06	42,15	43,30	44,49	45,73	47,02	48,37	49,77	51,22	52,73	54,30	55,93	57,62
	70	33,93	34,69	35,49	36,33	37,21	38,14	39,11	40,13	41,20	42,31	43,48	44,70	45,97	47,30	48,69	50,14	51,65	53,22	54,85	56,55	58,31
	71	33,96	34,73	35,54	36,39	37,28	38,22	39,20	40,24	41,32	42,46	43,65	44,89	46,20	47,57	49,00	50,49	52,05	53,68	55,37	57,15	58,99
	72	33,99	34,77	35,58	36,44	37,34	38,29	39,28	40,33	41,43	42,59	43,80	45,07	46,41	47,81	49,28	50,82	52,43	54,11	55,87	57,72	59,64
	73	34,02	34,80	35,62	36,48	37,39	38,35	39,36	40,42	41,53	42,71	43,94	45,24	46,60	48,04	49,55	51,13	52,79	54,53	56,35	58,27	60,27
	74	34,04	34,83	35,65	36,52	37,44	38,40	39,42	40,49	41,62	42,81	44,07	45,39	46,78	48,25	49,79	51,42	53,12	54,91	56,80	58,78	60,87
	75	34,07	34,85	35,68	36,56	37,48	38,45	39,48	40,56	41,70	42,91	44,18	45,52	46,94	48,43	50,01	51,68	53,43	55,27	57,22	59,27	61,44

ALLEGATO 2 – TABELLA D3 VALORI DELLA RENDITA ANNUA OTTENIBILE CON UN PREMIO NETTO DI 1.000 EURO RENDITA IMMEDIATA ANNUA RIVALUTABILE VITALIZIA REVERSIBILE AL 50% PAGATA IN RATE ANNUALI POSTICIPATE

Per le adesioni dal 21 dicembre 2012 al 28 novembre 2014

												ETÀ SSICUR <i>A</i>	ATO									
		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
	50	31,22	31,67	32,12	32,57	33,04	33,51	33,99	34,48	34,98	35,48	36,00	36,53	37,07	37,62	38,18	38,76	39,35	39,95	40,57	41,20	41,85
	51	31,43	31,89	32,35	32,83	33,31	33,80	34,29	34,80	35,31	35,84	36,37	36,92	37,48	38,04	38,63	39,22	39,83	40,45	41,09	41,74	42,41
	52	31,63	32,10	32,59	33,08	33,57	34,08	34,60	35,12	35,66	36,20	36,75	37,32	37,89	38,48	39,08	39,69	40,32	40,96	41,62	42,30	42,99
	53	31,82	32,31	32,81	33,32	33,84	34,36	34,90	35,44	36,00	36,56	37,13	37,72	38,31	38,92	39,54	40,18	40,83	41,49	42,17	42,87	43,58
	54	32,01	32,52	33,03	33,56	34,10	34,64	35,20	35,76	36,34	36,92	37,52	38,12	38,74	39,37	40,01	40,67	41,34	42,03	42,73	43,45	44,20
	55	32,18	32,71	33,25	33,79	34,35	34,92	35,49	36,08	36,68	37,28	37,90	38,53	39,17	39,83	40,49	41,18	41,87	42,58	43,31	44,06	44,83
	56	32,35	32,90	33,45	34,02	34,60	35,19	35,78	36,39	37,01	37,65	38,29	38,94	39,61	40,29	40,98	41,69	42,41	43,15	43,90	44,68	45,47
	57	32,51	33,08	33,65	34,24	34,84	35,45	36,07	36,70	37,35	38,00	38,67	39,35	40,04	40,75	41,47	42,21	42,96	43,73	44,51	45,32	46,14
	58	32,66	33,24	33,84	34,45	35,07	35,70	36,35	37,01	37,68	38,36	39,05	39,76	40,48	41,22	41,97	42,74	43,52	44,31	45,13	45,97	46,83
	59	32,81	33,40	34,02	34,64	35,29	35,94	36,62	37,30	38,00	38,71	39,43	40,17	40,92	41,69	42,47	43,27	44,08	44,91	45,76	46,64	47,53
	60	32,94	33,55	34,19	34,83	35,50	36,18	36,87	37,59	38,31	39,05	39,81	40,57	41,36	42,16	42,97	43,81	44,66	45,52	46,41	47,32	48,25
NARI	61	33,06	33,69	34,34	35,01	35,70	36,40	37,12	37,86	38,61	39,38	40,17	40,97	41,79	42,63	43,48	44,35	45,24	46,14	47,07	48,02	48,99
VISIO	62	33,18	33,82	34,49	35,18	35,89	36,61	37,36	38,13	38,91	39,71	40,53	41,36	42,22	43,09	43,98	44,89	45,82	46,76	47,73	48,73	49,74
DEL REVISIONARIO	63	33,28	33,94	34,63	35,34	36,06	36,81	37,59	38,38	39,19	40,02	40,87	41,74	42,63	43,54	44,48	45,43	46,40	47,39	48,40	49,44	50,51
ETÀ D	64	33,38	34,06	34,76	35,48	36,23	37,00	37,80	38,62	39,46	40,32	41,21	42,11	43,04	43,99	44,97	45,96	46,98	48,01	49,08	50,17	51,29
ш	65	33,47	34,16	34,87	35,61	36,38	37,18	38,00	38,84	39,71	40,61	41,53	42,47	43,44	44,43	45,45	46,49	47,55	48,64	49,76	50,90	52,07
	66	33,55	34,25	34,98	35,74	36,52	37,34	38,18	39,05	39,95	40,88	41,83	42,81	43,82	44,85	45,92	47,01	48,12	49,26	50,43	51,63	52,87
	67	33,62	34,33	35,08	35,85	36,66	37,49	38,36	39,25	40,18	41,14	42,12	43,14	44,19	45,26	46,37	47,51	48,68	49,87	51,10	52,37	53,66
	68	33,69	34,41	35,17	35,95	36,77	37,63	38,52	39,44	40,39	41,38	42,40	43,45	44,54	45,66	46,82	48,00	49,23	50,48	51,77	53,10	54,46
	69	33,75	34,48	35,25	36,05	36,88	37,75	38,66	39,61	40,58	41,60	42,65	43,74	44,87	46,04	47,24	48,48	49,76	51,07	52,42	53,82	55,25
	70	33,80	34,54	35,32	36,13	36,98	37,87	38,80	39,76	40,76	41,81	42,89	44,02	45,18	46,39	47,65	48,94	50,27	51,65	53,06	54,53	56,04
	71	33,85	34,60	35,39	36,21	37,07	37,98	38,92	39,90	40,93	42,00	43,12	44,27	45,48	46,73	48,03	49,38	50,77	52,20	53,69	55,23	56,82
	72	33,89	34,65	35,45	36,28	37,15	38,07	39,03	40,03	41,08	42,18	43,32	44,51	45,75	47,05	48,39	49,79	51,24	52,74	54,29	55,91	57,58
	73	33,93	34,70	35,50	36,34	37,23	38,16	39,13	40,15	41,22	42,34	43,51	44,73	46,01	47,34	48,73	50,18	51,69	53,25	54,88	56,57	58,32
	74	33,97	34,74	35,55	36,40	37,29	38,23	39,22	40,26	41,35	42,49	43,68	44,93	46,25	47,62	49,05	50,55	52,11	53,74	55,43	57,20	59,04
	75	34,00	34,78	35,59	36,45	37,35	38,30	39,30	40,36	41,46	42,62	43,84	45,12	46,46	47,87	49,35	50,90	52,51	54,20	55,96	57,81	59,73

ALLEGATO 2 – TABELLA D4

VALORI DELLA RENDITA ANNUA OTTENIBILE CON UN PREMIO NETTO DI 1.000 EURO RENDITA IMMEDIATA ANNUA RIVALUTABILE VITALIZIA REVERSIBILE AL 50% PAGATA IN RATE ANNUALI POSTICIPATE

Per le adesioni dal 29 novembre 2014

										DELL'AS	ETÀ SSICUR <i>A</i>	NTO										
		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
	50	30,27	30,69	31,10	31,52	31,95	32,39	32,83	33,28	33,74	34,20	34,68	35,17	35,67	36,18	36,70	37,24	37,79	38,35	38,93	39,52	40,13
	51	30,46	30,89	31,32	31,75	32,20	32,65	33,11	33,57	34,05	34,53	35,02	35,53	36,04	36,57	37,11	37,66	38,22	38,80	39,40	40,01	40,63
	52	30,65	31,09	31,53	31,98	32,44	32,91	33,38	33,87	34,36	34,86	35,37	35,89	36,42	36,96	37,52	38,09	38,67	39,27	39,88	40,51	41,15
	53	30,82	31,28	31,74	32,21	32,68	33,17	33,66	34,16	34,67	35,18	35,71	36,25	36,80	37,36	37,94	38,53	39,13	39,74	40,38	41,02	41,69
	54	30,99	31,47	31,94	32,43	32,92	33,42	33,93	34,45	34,98	35,51	36,06	36,62	37,19	37,77	38,36	38,97	39,59	40,23	40,88	41,55	42,24
	55	31,16	31,64	32,14	32,64	33,15	33,67	34,20	34,74	35,29	35,84	36,41	36,99	37,58	38,18	38,80	39,43	40,07	40,73	41,40	42,10	42,80
	56	31,31	31,82	32,33	32,85	33,38	33,92	34,46	35,02	35,59	36,17	36,76	37,36	37,97	38,60	39,23	39,89	40,55	41,24	41,94	42,65	43,38
	57	31,46	31,98	32,51	33,05	33,60	34,15	34,72	35,30	35,89	36,49	37,10	37,73	38,37	39,01	39,68	40,36	41,05	41,76	42,48	43,22	43,98
	58	31,60	32,14	32,68	33,24	33,81	34,39	34,98	35,58	36,19	36,81	37,45	38,10	38,76	39,43	40,12	40,83	41,55	42,28	43,04	43,81	44,59
	59	31,73	32,28	32,85	33,42	34,01	34,61	35,22	35,84	36,48	37,13	37,79	38,46	39,15	39,86	40,57	41,31	42,05	42,82	43,60	44,40	45,22
	60	31,86	32,42	33,00	33,59	34,20	34,82	35,45	36,10	36,76	37,44	38,12	38,83	39,54	40,28	41,02	41,79	42,57	43,36	44,18	45,01	45,86
REVISIONARIO	61	31,97	32,55	33,15	33,76	34,38	35,03	35,68	36,35	37,04	37,74	38,45	39,18	39,93	40,69	41,47	42,27	43,08	43,91	44,76	45,63	46,52
/ISIO	62	32,08	32,67	33,28	33,91	34,56	35,22	35,90	36,59	37,30	38,03	38,77	39,53	40,31	41,11	41,92	42,75	43,60	44,46	45,35	46,26	47,18
L RE\	63	32,18	32,79	33,41	34,06	34,72	35,40	36,10	36,82	37,56	38,31	39,08	39,88	40,69	41,51	42,36	43,23	44,11	45,02	45,95	46,89	47,86
età del	64	32,27	32,89	33,53	34,19	34,87	35,57	36,30	37,04	37,80	38,58	39,39	40,21	41,05	41,91	42,80	43,70	44,63	45,58	46,54	47,54	48,55
E	65	32,35	32,98	33,64	34,32	35,01	35,74	36,48	37,24	38,03	38,84	39,67	40,53	41,41	42,30	43,23	44,17	45,14	46,13	47,14	48,18	49,24
	66	32,43	33,07	33,74	34,43	35,15	35,89	36,65	37,44	38,25	39,09	39,95	40,84	41,75	42,68	43,65	44,63	45,64	46,68	47,74	48,83	49,94
	67	32,50	33,15	33,83	34,54	35,27	36,02	36,81	37,62	38,46	39,32	40,21	41,13	42,08	43,05	44,05	45,08	46,14	47,22	48,34	49,48	50,64
	68	32,56	33,22	33,92	34,63	35,38	36,15	36,96	37,79	38,65	39,54	40,46	41,41	42,39	43,41	44,45	45,52	46,63	47,76	48,92	50,12	51,35
	69	32,62	33,29	33,99	34,72	35,48	36,27	37,09	37,94	38,83	39,74	40,69	41,68	42,69	43,74	44,83	45,95	47,10	48,28	49,50	50,76	52,04
	70	32,67	33,35	34,06	34,80	35,57	36,38	37,22	38,09	38,99	39,93	40,91	41,93	42,98	44,06	45,19	46,35	47,55	48,79	50,07	51,38	52,73
	71	32,71	33,40	34,12	34,87	35,66	36,48	37,33	38,22	39,15	40,11	41,12	42,16	43,24	44,37	45,54	46,74	48,00	49,29	50,62	52,00	53,42
	72	32,75	33,45	34,18	34,94	35,73	36,57	37,43	38,34	39,29	40,27	41,30	42,38	43,49	44,65	45,86	47,12	48,42	49,76	51,16	52,60	54,08
	73	32,79	33,49	34,23	35,00	35,80	36,65	37,53	38,45	39,41	40,42	41,48	42,58	43,72	44,92	46,17	47,47	48,82	50,22	51,67	53,18	54,74
	74	32,82	33,53	34,27	35,05	35,86	36,72	37,61	38,55	39,53	40,56	41,63	42,76	43,94	45,17	46,46	47,80	49,20	50,65	52,17	53,74	55,37
	75	32,85	33,57	34,31	35,10	35,92	36,78	37,69	38,64	39,63	40,68	41,78	42,93	44,13	45,40	46,72	48,10	49,55	51,06	52,63	54,27	55,97

ALLEGATO 2 – TABELLA E1

VALORI DELLA RENDITA ANNUA OTTENIBILE CON UN PREMIO NETTO DI 1.000 EURO RENDITA IMMEDIATA ANNUA RIVALUTABILE CON RESTITUZIONE DEL MONTANTE RESIDUO IN CASO DI DECESSO DELL'ADERENTE PAGATA IN RATE MENSILI, TRIMESTRALI, SEMESTRALI E ANNUALI POSTICIPATE

		MASCHI					FEMMINE		
ETÀ		RATE	AZIONE		ETÀ		RATE	AZIONE	
DELL'ASSI- CURATO	ANNUALE	SEMESTRALE	TRIMESTRALE	MENSILE	DELL'ASSI- CURATO	ANNUALE	SEMESTRALE	TRIMESTRALE	MENSILE
50	31,40	31,09	30,94	30,84	50	29,45	29,19	29,07	28,99
51	32,01	31,70	31,54	31,44	51	29,99	29,72	29,59	29,51
52	32,66	32,33	32,17	32,06	52	30,55	30,28	30,14	30,05
53	33,34	32,99	32,82	32,70	53	31,14	30,86	30,71	30,62
54	34,05	33,69	33,50	33,38	54	31,77	31,46	31,31	31,21
55	34,80	34,42	34,23	34,10	55	32,41	32,09	31,94	31,83
56	35,59	35,18	34,98	34,84	56	33,09	32,76	32,59	32,49
57	36,42	35,98	35,77	35,63	57	33,81	33,46	33,28	33,17
58	37,28	36,83	36,61	36,46	58	34,56	34,19	34,00	33,88
59	38,20	37,72	37,48	37,33	59	35,35	34,96	34,76	34,64
60	39,18	38,66	38,41	38,24	60	36,18	35,77	35,56	35,43
61	40,20	39,65	39,39	39,21	61	37,06	36,62	36,40	36,26
62	41,28	40,70	40,42	40,23	62	37,98	37,52	37,29	37,14
63	42,43	41,81	41,50	41,30	63	38,96	38,48	38,23	38,07
64	43,64	42,98	42,66	42,44	64	40,01	39,48	39,22	39,05
65	44,93	44,22	43,88	43,65	65	41,10	40,54	40,27	40,09
66	46,30	45,55	45,17	44,92	66	42,27	41,68	41,39	41,19
67	47,76	46,94	46,54	46,28	67	43,52	42,88	42,57	42,36
68	49,31	48,44	48,01	47,73	68	44,85	44,15	43,82	43,59
69	50,97	50,03	49,57	49,26	69	46,25	45,52	45,16	44,92
70	52,75	51,72	51,22	50,89	70	47,76	46,98	46,59	46,33
71	54,64	53,54	53,00	52,65	71	49,39	48,53	48,11	47,83
72	56,69	55,49	54,90	54,51	72	51,12	50,19	49,73	49,43
73	58,89	57,56	56,92	56,50	73	52,98	51,98	51,49	51,17
74	61,24	59,81	59,12	58,67	74	55,00	53,92	53,37	53,01
75	63,81	62,25	61,47	60,96	75	57,20	55,98	55,39	55,00

ALLEGATO 2 – TABELLA E2

VALORI DELLA RENDITA ANNUA OTTENIBILE CON UN PREMIO NETTO DI 1.000 EURO RENDITA IMMEDIATA ANNUA RIVALUTABILE CON RESTITUZIONE DEL MONTANTE RESIDUO IN CASO DI DECESSO DELL'ADERENTE PAGATA IN RATE MENSILI, TRIMESTRALI, SEMESTRALI E ANNUALI POSTICIPATE

Per le adesioni dal 21 dicembre 2012 al 28 novembre 2014

ETÀ		RA	ATEAZIONE	
DELL'ASSI- CURATO	ANNUALE	SEMESTRALE	TRIMESTRALE	MENSILE
50	29,45	29,19	29,07	28,99
51	29,99	29,72	29,59	29,51
52	30,55	30,28	30,14	30,05
53	31,14	30,86	30,71	30,62
54	31,77	31,46	31,31	31,21
55	32,41	32,09	31,94	31,83
56	33,09	32,76	32,59	32,49
57	33,81	33,46	33,28	33,17
58	34,56	34,19	34,00	33,88
59	35,35	34,96	34,76	34,64
60	36,18	35,77	35,56	35,43
61	37,06	36,62	36,40	36,26
62	37,98	37,52	37,29	37,14
63	38,96	38,48	38,23	38,07
64	40,01	39,48	39,22	39,05
65	41,10	40,54	40,27	40,09
66	42,27	41,68	41,39	41,19
67	43,52	42,88	42,57	42,36
68	44,85	44,15	43,82	43,59
69	46,25	45,52	45,16	44,92
70	47,76	46,98	46,59	46,33
71	49,39	48,53	48,11	47,83
72	51,12	50,19	49,73	49,43
73	52,98	51,98	51,49	51,17
74	55,00	53,92	53,37	53,01
75	57,20	55,98	55,39	55,00

ALLEGATO 2 – TABELLA E3

VALORI DELLA RENDITA ANNUA OTTENIBILE CON UN PREMIO NETTO DI 1.000 EURO RENDITA IMMEDIATA ANNUA RIVALUTABILE CON RESTITUZIONE DEL MONTANTE RESIDUO IN CASO DI DECESSO DELL'ADERENTE PAGATA IN RATE MENSILI, TRIMESTRALI, SEMESTRALI E ANNUALI POSTICIPATE

Per le adesioni dal 29 novembre 2014

ETÀ		RA	TEAZIONE	
DELL'ASSI- CURATO	ANNUALE	SEMESTRALE	TRIMESTRALE	MENSILE
50	28,68	28,44	28,33	28,25
51	29,19	28,94	28,82	28,74
52	29,72	29,46	29,33	29,25
53	30,28	30,01	29,87	29,78
54	30,86	30,57	30,43	30,34
55	31,46	31,16	31,02	30,92
56	32,09	31,78	31,63	31,53
57	32,76	32,43	32,27	32,16
58	33,46	33,11	32,94	32,83
59	34,19	33,83	33,65	33,53
60	34,96	34,58	34,39	34,26
61	35,77	35,36	35,16	35,03
62	36,62	36,20	35,99	35,85
63	37,52	37,08	36,85	36,70
64	38,48	38,00	37,76	37,60
65	39,48	38,97	38,72	38,56
66	40,55	40,01	39,75	39,57
67	41,69	41,11	40,82	40,63
68	42,89	42,27	41,96	41,76
69	44,17	43,51	43,18	42,97
70	45,54	44,83	44,48	44,25
71	47,01	46,23	45,85	45,60
72	48,56	47,73	47,32	47,06
73	50,23	49,34	48,90	48,62
74	52,04	51,07	50,58	50,26
75	53,98	52,90	52,38	52,03

ALLEGATO 3 – CONDIZIONI DELLE PRESTAZIONI ACCESSORIE

ASSICURAZIONE TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE

Art. 1 – Prestazioni assicurate e delimitazioni dell'assicurazione

- 1. L'assicurazione temporanea per il caso di morte garantisce la corresponsione di un capitale dell'importo prefissato di euro 100.000 o di Euro 150.000 a seconda dell'opzione prescelta dall'aderente in caso di decesso dell'Assicurato, a condizione che sia stato versato il relativo premio.
- 2. L'aderente indica l'importo del capitale prescelto fra le due opzioni previste all'atto dell'adesione all'assicurazione.
- 3. L'opzione prescelta può essere modificata, inviando all'impresa di assicurazione apposita richiesta scritta, che dovrà pervenire almeno 60 giorni prima della data di ricorrenza annua dell'assicurazione; la modifica avrà effetto dalla ricorrenza immediatamente successiva alla data di ricezione della richiesta stessa.
- 4. L'assicurazione viene prestata dall'impresa di assicurazione, senza carenza e senza visita medica, solo previa sottoscrizione da parte dell'aderente al Fondo delle dichiarazioni sul proprio stato di salute riportate nell'apposito modulo.
- 5. L'assicurazione viene prestata dall'impresa di assicurazione solamente agli aderenti al Fondo che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'art. 15 del Regolamento del Fondo, a condizione che non abbiano un'età assicurativa inferiore ai 18 anni o superiore ai 65 anni.
- 6. L'assicurazione è prestata qualunque possa essere la causa del decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.
- 7. È escluso dall'assicurazione il decesso causato da:
 - dolo del Beneficiario;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta dell'Assicurato, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
 - partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti con qualsiasi mezzo a motore;
 - incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
 - uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o allucinogeni;
 - suicidio, se avviene nei primi due anni dalla decorrenza dell'assicurazione.
- 8. Qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi 5 anni dalla decorrenza dell'assicurazione e sia dovuto alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale in caso di decesso non verrà corrisposto.

Art. 2 - Premio

- 1. L'Assicurato, che intenda usufruire dell'assicurazione, deve corrispondere al Fondo un apposito contributo, che viene impiegato dall'impresa di assicurazione quale premio per garantire la prestazione assicurata.
- 2. Il premio si determina annualmente per ogni assicurato all'inizio di ciascun periodo di assicurazione, in base ai tassi di premio indicati nelle tabelle A1 (per adesioni fino al 20 dicembre 2012) ed A2 (per le adesioni dal 21 dicembre 2012) riportate alla fine del presente allegato.
- 3. In particolare, in tali tabelle sono indicati i tassi di premio con riferimento all'età assicurativa e, per le adesioni fino al 20 dicembre 2012, al sesso dell'Assicurato –, per 1.000 euro di capitale garantito.
- 4. Nelle tabelle è indicato anche il corrispondente premio annuo, già comprensivo della cifra fissa di cui al successivo comma 5, per 100.000 euro e per 150.000 euro di capitale assicurato.
- 5. Le spese applicate per la determinazione del premio sono pari:
 - ad una cifra fissa di 15 euro;
 - all'8,5% del premio, considerato al netto della cifra fissa sopra indicata; tale costo è già compreso nei tassi di premio riportati nelle tabelle A1 ed A2.

- 6. Le basi demografiche per il calcolo dei tassi di premio sono costituite dalle tavole di mortalità SIM/SIF 1992 e SIM 2002, rispettivamente per le adesioni fino al 20 dicembre 2012 e per quelle successive a tale data, rielaborate dall'impresa di assicurazione.
- 7. Il tasso tecnico adottato è pari al 3% annuo composto posticipato.

Art. 3 - Pagamento del premio

- 1. Il premio è dovuto in via anticipata all'atto dell'adesione all'assicurazione e, successivamente, ad ogni scadenza annuale.
- 2. Il premio non è frazionabile.
- 3. Il premio viene prelevato dal primo contributo versato al Fondo e, per gli anni successivi, dal contributo versato alla ricorrenza annua.
- 4. Per gli iscritti, che aderiscono al Fondo su base collettiva, per i quali l'ammontare del contributo da versare al Fondo, nonché le modalità di versamento, siano già definite in fonti istitutive, si farà riferimento a queste anche per le modalità di pagamento del premio.

Art. 4 – Decorrenza, durata e scadenza dell'assicurazione

- 1. L'assicurazione a favore dell'aderente al Fondo che abbia richiesto di accedere alla prestazione con le modalità previste dall'art. 15 del Regolamento del Fondo decorre dalle ore 24 del giorno in cui è stato pagato il premio e ha durata annuale.
- 2. Qualora la richiesta di accesso alla prestazione sia posteriore alla data di adesione al Fondo, l'assicurazione decorre dalle ore 24.00 della ricorrenza annuale della contribuzione di cui all'art. 9 del Regolamento del Fondo, sempreché venga versato il corrispondente premio.
- 3. L'assicurazione scade e l'impresa di assicurazione non provvede a prelevare il relativo premio nel caso in cui il contributo versato al Fondo alla ricorrenza di cui al comma 3 del precedente art. 3 considerato al netto delle spese previste dall'art. 8, comma 1., lettera a) e lettera b.1) del Regolamento del Fondo sia inferiore al premio stesso.
- 4. In mancanza di comunicazione contraria che deve pervenire all'impresa di assicurazione almeno 60 giorni prima della scadenza annuale da parte dell'Assicurato, l'assicurazione si rinnova di anno in anno e l'impresa di assicurazione continuerà a prestare la garanzia, prelevando il relativo premio, determinato con i criteri indicati al precedente art. 2, secondo le modalità di cui al precedente art. 3.

Art. 5 - Cessazione dell'assicurazione

- 1. L'assicurazione cessa alla scadenza annuale e non sarà soggetta a tacito rinnovo nel caso di:
 - accesso alle prestazioni pensionistiche di cui all'art. 11 del Regolamento del Fondo;
 - trasferimento e riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Fondo.

Art. 6 - Beneficiari

- 1. L'Assicurato designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
- 2. La designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi:
 - dopo che l'Assicurato ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto all'impresa di assicurazione, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
 - dopo che, verificatosi il decesso dell'Assicurato, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto all'impresa di assicurazione di volersi avvalere del beneficio.
- 3. La designazione del beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto all'impresa di assicurazione o fatte per testamento.

Art. 7 – Documentazione e modalità di pagamento delle prestazioni

1. Per tutti i pagamenti dovranno essere preventivamente consegnati all'impresa di assicurazione, tramite lettera raccomandata

con avviso di ricevimento, i seguenti documenti:

- consenso all'utilizzo dei dati personali ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali;
- documento di identificazione dei Beneficiari;

- certificato di morte dell'Assicurato;
- relazione medica sulle cause del decesso;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti la non esistenza di testamento e riporti l'indicazione degli eredi legittimi;
- copia autentica del testamento, se esistente;
- decreto del Giudice Tutelare che indichi la persona designata a riscuotere la prestazione in caso di Beneficiario minorenne o incapace.

ASSICURAZIONE TEMPORANEA PER IL CASO DI MORTE ED INVALIDITA' PERMANENTE

Art. 1 – Prestazioni assicurate e delimitazioni dell'assicurazione

- 1. L'assicurazione temporanea per il caso di morte ed invalidità totale e permanente garantisce la corresponsione di un capitale dell'importo prefissato di euro 100.000 o di Euro 150.000 a seconda dell'opzione prescelta dall'aderente in caso di decesso dell'Assicurato o in caso di sopraggiunta invalidità totale e permanente, così come definita al successivo comma 5. del presente articolo, a condizione che sia stato versato il relativo premio.
- 2. L'aderente indica l'importo del capitale prescelto fra le due opzioni previste all'atto dell'adesione all'assicurazione.
- 3. L'opzione prescelta può essere modificata, inviando all'impresa di assicurazione apposita richiesta scritta, che dovrà pervenire almeno 60 giorni prima della data di ricorrenza annua dell'assicurazione; la modifica avrà effetto dalla ricorrenza immediatamente successiva alla data di ricezione della richiesta stessa.
- 4. L'assicurazione viene prestata dall'impresa di assicurazione, senza carenza e senza visita medica, solo previa sottoscrizione da parte dell'aderente al Fondo delle dichiarazioni sul proprio stato di salute riportate nell'apposito modulo.
- 5. L'assicurazione viene prestata dall'impresa di assicurazione solamente agli aderenti al Fondo che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'art. 15 del Regolamento del Fondo, a condizione che non abbiano un'età assicurativa inferiore ai 18 anni o superiore ai 65 anni.
- 6. L'assicurazione per il caso di morte è prestata qualunque possa essere la causa del decesso, senza limiti territoriali
- e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.
- 7. L'assicurazione per invalidità totale e permanente è prestata qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione all'Assicurato che, per sopravvenutagli malattia organica o lesione fisica, comunque indipendente dalla sua volontà ed oggettivamente accertabile, abbia ridotto in modo presumibilmente permanente la capacità all'esercizio della propria professione o mestiere e di ogni altro lavoro confacente alle sue attitudini e abitudini a meno di un terzo del normale (invalidità superiore al 66%).
- 8. Sono esclusi dall'assicurazione il decesso e l'invalidità causati da:
 - dolo dell'Assicurato o del Beneficiario;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
 - partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta dell'Assicurato, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
 - partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti con qualsiasi mezzo a motore;
 - incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
 - uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o allucinogeni;
 - suicidio, se avviene nei primi due anni dalla decorrenza dell'assicurazione.
- 9. Qualora il decesso o l'invalidità si verifichino entro i primi 5 anni dalla decorrenza dell'assicurazione e siano dovuti alla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il capitale garantito non verrà corrisposto.

Art. 2 - Premio

- 1. L'Assicurato, che intenda usufruire dell'assicurazione, deve corrispondere al Fondo un apposito contributo, che viene impiegato dall'impresa di assicurazione quale premio per garantire la prestazione assicurata.
- 2. Il premio si determina annualmente per ogni assicurato all'inizio di ciascun periodo di assicurazione, in base ai tassi di premio indicati nella tabella B1 (per le adesioni fino al 20 dicembre 2012) e B2 (per le adesioni dal 21 dicembre 2012) riportate alla fine del presente allegato.
- 3. In particolare, in tali tabelle sono indicati i tassi di premio, con riferimento all'età assicurativa e, per le adesioni fino al 20 dicembre 2012, al sesso dell'Assicurato, per 1.000 euro di capitale garantito.

- 4. Nelle ultime quattro colonne delle tabelle è indicato anche il corrispondente premio annuo, già comprensivo della cifra fissa di cui al successivo comma 5, per 100.000 euro e per 150.000 euro di capitale assicurato.
- 5. Le spese applicate per la determinazione del premio sono pari:
 - ad una cifra fissa di 15 euro;
 - all'8,5% del premio, considerato al netto della cifra fissa sopra indicata; tale costo è già compreso nei tassi di premio riportati nelle tabelle B1 e B2.
- 6. Le basi demografiche per il calcolo dei tassi di premio sono costituite dalle tavole di mortalità SIM/SIF 1992 e SIM 2002, rispettivamente per le adesioni fino al 20 dicembre 2012 e per quelle successive a tale data, rielaborate dall'impresa di assicurazione, nonché, per l'assicurazione per il caso di invalidità, da *incidence rates* disponibili presso l'impresa di assicurazione.
- 7. Il tasso tecnico adottato è pari al 3% annuo composto posticipato.

Art. 3 - Pagamento del premio

- 1. Il premio è dovuto in via anticipata all'atto dell'adesione all'assicurazione e, successivamente, ad ogni scadenza annuale.
- 2. Il premio non è frazionabile.
- 3. Il premio viene prelevato dal primo contributo versato al Fondo e, per gli anni successivi, dal contributo versato alla ricorrenza annua.
- 4. Per gli iscritti, che aderiscono al Fondo su base collettiva, per i quali l'ammontare del contributo da versare al Fondo, nonché le modalità di versamento, siano già definite in fonti istitutive, si farà riferimento a queste anche per le modalità di pagamento del premio.

Art. 4 – Decorrenza, durata e scadenza dell'assicurazione

- 1. L'assicurazione a favore dell'aderente al Fondo che abbia richiesto di accedere alla prestazione con le modalità previste dall'art. 15 del Regolamento del Fondo decorre dalle ore 24 del giorno in cui è stato pagato il premio e ha durata annuale.
- 2. Qualora la richiesta di accesso alla prestazione sia posteriore alla data di adesione al Fondo, l'assicurazione decorre dalle ore 24.00 della ricorrenza annuale di versamento della contribuzione di cui all'art. 9 del Regolamento del Fondo, sempreché venga versato il corrispondente premio.
- 3. L'assicurazione scade e l'impresa di assicurazione non provvede a prelevare il relativo premio nel caso in cui il contributo versato al Fondo alla ricorrenza di cui al comma 3 del precedente art. 3 considerato al netto delle spese previste dall'art. 8, comma 1., lettera a) e lettera b.1) del Regolamento del Fondo sia inferiore al premio stesso.
- 4. In mancanza di comunicazione contraria che deve pervenire all'impresa di assicurazione almeno 60 giorni prima della scadenza annuale da parte dell'Assicurato, l'assicurazione si rinnova di anno in anno e l'impresa di assicurazione continuerà a prestare la garanzia, prelevando il relativo premio, determinato con i criteri indicati al precedente art. 2, secondo le modalità di cui al precedente art. 3.

Art. 5 – Cessazione dell'assicurazione

- 1. L'assicurazione cessa con effetto immediato nel caso di pagamento del capitale assicurato a seguito di invalidità totale e permanente dell'Assicurato.
- 2. L'assicurazione cessa alla scadenza annuale e non sarà soggetta a tacito rinnovo nel caso di:
 - accesso alle prestazioni pensionistiche di cui all'art. 11 del Regolamento del Fondo;
 - trasferimento e riscatto della posizione individuale ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Fondo.

Art. 6 - Beneficiari

- 1. L'Assicurato designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
- 2. La designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi:
 - dopo che l'Assicurato ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto all'impresa di assicurazione, rispettivamente la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
 - dopo che, verificatosi il decesso dell'Assicurato, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto all'impresa di assicurazione di volersi avvalere del beneficio.

- 3. La designazione del beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto all'impresa di assicurazione o fatte per testamento.
- 4. Il Beneficiario della prestazione in caso di sopravvenuta invalidità totale e permanente è lo stesso Assicurato.

Art. 7 – Documentazione e modalità di pagamento delle prestazioni

- 1. Per il pagamento della prestazione in caso di morte dovranno essere preventivamente consegnati all'impresa di assicurazione, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i seguenti documenti:
 - consenso all'utilizzo dei dati personali ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali:
 - documento di identificazione dei Beneficiari;
 - certificato di morte dell'Assicurato;
 - relazione medica sulle cause del decesso;
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti la non esistenza di testamento e riporti l'indicazione degli eredi legittimi;
 - copia autentica del testamento, se esistente;
 - decreto del Giudice Tutelare che indichi la persona designata a riscuotere la prestazione in caso di Beneficiario minorenne o incapace.
- 2. Per il pagamento della prestazione in caso di invalidità totale e permanente:
- a) l'Assicurato, verificatasi l'invalidità, deve farne denuncia all'impresa di assicurazione per gli opportuni accertamenti facendo pervenire all'impresa di assicurazione medesima, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il certificato del medico curante redatto sul modulo speciale che l'impresa di assicurazione fornisce.
- b) L'impresa di assicurazione si impegna ad accertare l'invalidità entro 180 giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata di cui sopra.
- c) Il decesso dell'Assicurato che intervenga prima che venga riconosciuta l'invalidità totale e permanente equivale ad avvenuto riconoscimento dello stato d'invalidità.
- d) A richiesta dell'impresa di assicurazione, sotto pena di decadenza da ogni diritto derivante dall'assicurazione, l'Assicurato è obbligato
 - a rendere con verità ed esattezza qualsiasi dichiarazione per gli accertamenti dello stato di invalidità;
 - a fornire tutte le prove che dall'impresa di assicurazione fossero ritenute opportune per stabilire le cause e gli effetti della malattia o della lesione fisica che hanno prodotto l'invalidità.
- e) L'impresa di assicurazione si riserva, inoltre, il pieno ed incondizionato diritto di accertare l'invalidità con medici di sua fiducia.
- f) Il capitale assicurato è esigibile una volta che, portata a conoscenza dell'impresa di assicurazione la prova dell'invalidità, la stessa l'abbia riconosciuta come tale.
- g) Nel caso in cui l'invalidità totale e permanente non venga riconosciuta dall'impresa di assicurazione, l'Assicurato ha facoltà, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione avutane, di promuovere, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita alla Direzione Generale dell'impresa di assicurazione, la decisione di un Collegio Arbitrale, composto da tre medici, di cui uno nominato dall'impresa di assicurazione, l'altro dall'Assicurato ed il terzo scelto di comune accordo dalle due parti. In caso di mancato accordo entro 20 giorni dalla richiesta di arbitrato, la scelta del terzo arbitro sarà demandata al Presidente del Tribunale dove ha sede l'Assicurato. Il Collegio arbitrale decide a maggioranza, entro il termine di 30 giorni, come amichevole compositore, senza formalità di procedura. Gli arbitri, ove lo credano, potranno esperire, senza obbligo di sentenza, qualsiasi accertamento sanitario di carattere preliminare o incidentale (viste mediche, esami di laboratorio, ecc.). Ciascuna delle parti sopporta le spese e competenze del proprio medico e la metà di quella del terzo medico. Le altre spese sono a carico della parte soccombente.

ALLEGATO 3 – TABELLA A1 ASSICURAZIONE PER IL CASO DI MORTE TASSI DI PREMIO PER 1.000 EURO DI CAPITALE ASSICURATO E PREMI ANNUI PER 100.000 EURO E PER 150.000 EURO DI CAPITALE ASSICURATO

ETÀ ASSICURATIVA	TASSI DI PREMIO PER 1000 EURO DI	TASSI DI PREMIO PER 1000 EURO DI CAPITALE	CAPITALE ASSICURA	ER 100.000 EURO DI TO (valori espressi in Iro)		ER 150.000 EURO DI O (valori espressi in euro)
	CAPITALE ASSICURATO ASSICURATI DI SESSO MASCHILE	ASSICURATO ASSICURATI DI SESSO FEMMINILE	ASSICURATI DI SESSO MASCHILE	ASSICURATI DI SESSO FEMMINILE	ASSICURATI DI SESSO MASCHILE	ASSICURATI DI SESSO FEMMINILE
18	0,69	0,21	84,00	36,00	118,50	46,50
19	0,73	0,21	88,00	36,00	124,50	46,50
20	0,76	0,21	91,00	36,00	129,00	46,50
21	0,79	0,21	94,00	36,00	133,50	46,50
22	0,83	0,21	98,00	36,00	139,50	46,50
23	0,83	0,22	98,00	37,00	139,50	48,00
24	0,85	0,24	100,00	39,00	142,50	51,00
25	0,88	0,27	103,00	42,00	147,00	55,50
26	0,91	0,29	106,00	44,00	151,50	58,50
27	0,96	0,31	111,00	46,00	159,00	61,50
28	1,01	0,33	116,00	48,00	166,50	64,50
29	1,05	0,35	120,00	50,00	172,50	67,50
30	1,05	0,37	120,00	52,00	172,50	70,50
31	1,05	0,38	120,00	53,00	172,50	72,00
32	1,05	0,39	120,00	54,00	172,50	73,50
33	1,05	0,41	120,00	56,00	172,50	76,50
34	1,05	0,42	120,00	57,00	172,50	78,00
35	1,05	0,44	120,00	59,00	172,50	81,00
36	1,05	0,47	120,00	62,00	172,50	85,50
37	1,07	0,51	122,00	66,00	175,50	91,50
38	1,12	0,54	127,00	69,00	183,00	96,00
39	1,15	0,59	130,00	74,00	187,50	103,50
40	1,22	0,63	137,00	78,00	198,00	109,50
41	1,32	0,68	147,00	83,00	213,00	117,00
42	1,44	0,74	159,00	89,00	231,00	126,00
43	1,58	0,82	173,00	97,00	252,00	138,00
44	1,74	0,90	189,00	105,00	276,00	150,00
45	1,89	1,00	204,00	115,00	298,50	165,00
46	2,12	1,12	227,00	127,00	333,00	183,00
47	2,42	1,26	257,00	141,00	378,00	204,00
48	2,70	1,38	285,00	153,00	420,00	222,00
49	2,96	1,49	311,00	164,00	459,00	238,50
50	3,21	1,59	336,00	174,00	496,50	253,50
51	3,47	1,72	362,00	187,00	535,50	273,00
52	3,84	1,89	399,00	204,00	591,00	298,50
53	4,32	2,09	447,00	224,00	663,00	328,50
54	4,83	2,30	498,00	245,00	739,50	360,00
55	5,44	2,50	559,00	265,00	831,00	390,00
56	6,07	2,75	622,00	290,00	925,50	427,50
57	6,77	3,03	692,00	318,00	1.030,50	469,50
58	7,57	3,35	772,00	350,00	1.150,50	517,50
59	8,44	3,69	859,00	384,00	1.281,00	568,50
60	9,38	4,02	953,00	417,00	1.422,00	618,00
61	10,40	4,39	1.055,00	454,00	1.575,00	673,50

62	11,50	4,82	1.165,00	497,00	1.740,00	738,00
63	12,67	5,36	1.282,00	551,00	1.915,50	819,00
64	13,99	5,95	1.414,00	610,00	2.113,50	907,50
65	15,43	6,62	1.558,00	677,00	2.329,50	1.008,00

ALLEGATO 3 – TABELLA A2 ASSICURAZIONE PER IL CASO DI MORTE TASSI DI PREMIO PER 1.000 EURO DI CAPITALE ASSICURATO E PREMI ANNUI PER 100.000 EURO E PER 150.000 EURO DI CAPITALE ASSICURATO

Per le adesioni dal 21 dicembre 2012

ETÀ ASSICURATIVA	TASSI DI PREMIO PER 1000 EURODI CAPITALE ASSICURATO	PREMIO ANNUO PER 100.000 EURO DI CAPITALE ASSICURATO (valori espressi in euro)	PREMIO ANNUO PER 150.000 EURO DI CAPITALE ASSICURATO (valori espressi in euro)
18	0,64	79,00	111,00
19	0,71	86,00	121,00
20	0,75	90,00	128,00
21	0,80	95,00	134,00
22	0,82	97,00	138,00
23	0,83	98,00	140,00
24	0,85	100,00	143,00
25	0,84	99,00	141,00
26	0,83	98,00	140,00
27	0,83	98,00	139,00
28	0,81	96,00	137,00
29	0,80	95,00	134,00
30	0,81	96,00	137,00
31	0,81	96,00	136,00
32	0,84	99,00	141,00
33	0,89	104,00	148,00
34	0,94	109,00	156,00
35	0,97	112,00	161,00
36	1,02	117,00	167,00
37	1,05	120,00	172,00
38	1,11	126,00	182,00
39	1,20	135,00	195,00
40	1,29	144,00	208,00
41	1,37	152,00	221,00
42	1,48	163,00	237,00
43	1,60	175,00	255,00
44	1,77	192,00	281,00
45	1,94	209,00	306,00
46	2,10	225,00	330,00
47	2,36	251,00	369,00
48	2,55	270,00	398,00
49	2,79	294,00	434,00
50	3,08	323,00	476,00
51	3,41	356,00	527,00
52	3,78	393,00	582,00
53	4,34	449,00	666,00
54	4,62	477,00	708,00
55	5,04	519,00	771,00
56	5,60	575,00	855,00
57	6,39	654,00	973,00
58	7,06	721,00	1.073,00

59	8,04	819,00	1.221,00
60	8,71	886,00	1.322,00
61	9,50	965,00	1.440,00
62	10,35	1.050,00	1.568,00
63	11,16	1.131,00	1.690,00
64	12,32	1.247,00	1.863,00
65	13,71	1.386,00	2.072,00

ALLEGATO 3 – TABELLA B1 ASSICURAZIONE PER IL CASO DI MORTE ED INVALIDITA' TOTALE E PERMANENTE TASSI DI PREMIO PER 1.000 EURO DI CAPITALE ASSICURATO E PREMI ANNUI PER 100.000 EURO E PER 150.000 EURO DI CAPITALE ASSICURATO

ETÀ ASSICURATIVA	TASSI DI PREMIO PER 1000 EURO DI CAPITALE ASSICURATO ASSICURATI DI SESSO MASCHILE	TASSI DI PREMIO PER 1000 EURO DI CAPITALE ASSICURATO ASSICURATI DI SESSO FEMMINILE	PREMIO ANNUO PER 100.000 EURO DI CAPITALE ASSICURATO (valori espressi in euro)		PREMIO ANNUO PER 150.000 EURO DI CAPITALE ASSICURATO (valori espressi in euro)	
			ASSICURATI DI SESSO MASCHILE	ASSICURATI DI SESSO FEMMINILE	ASSICURATI DI SESSO MASCHILE	ASSICURATI DI SESSO FEMMINILE
18	0,91	0,42	106,00	57,00	151,50	78,00
19	0,94	0,42	109,00	57,00	156,00	78,00
20	0,97	0,42	112,00	57,00	160,50	78,00
21	1,01	0,42	116,00	57,00	166,50	78,00
22	1,05	0,42	120,00	57,00	172,50	78,00
23	1,05	0,44	120,00	59,00	172,50	81,00
24	1,06	0,45	121,00	60,00	174,00	82,50
25	1,10	0,48	125,00	63,00	180,00	87,00
26	1,14	0,52	129,00	67,00	186,00	93,00
27	1,21	0,57	136,00	72,00	196,50	100,50
28	1,30	0,61	145,00	76,00	210,00	106,50
29	1,37	0,66	152,00	81,00	220,50	114,00
30	1,42	0,71	157,00	86,00	228,00	121,50
31	1,46	0,74	161,00	89,00	234,00	126,00
32	1,49	0,79	164,00	94,00	238,50	133,50
33	1,49	0,83	164,00	98,00	238,50	139,50
34	1,49	0,85	164,00	100,00	238,50	142,50
35	1,53	0,92	168,00	107,00	244,50	153,00
36	1,55	0,97	170,00	112,00	247,50	160,50
37	1,60	1,03	175,00	118,00	255,00	169,50
38	1,69	1,11	184,00	126,00	268,50	181,50
39	1,75	1,18	190,00	133,00	277,50	192,00
40	1,84	1,25	199,00	140,00	291,00	202,50
41	1,99	1,35	214,00	150,00	313,50	217,50
42	2,15	1,44	230,00	159,00	337,50	231,00
43	2,34	1,58	249,00	173,00	366,00	252,00
44	2,55	1,72	270,00	187,00	397,50	273,00
45	2,78	1,90	293,00	205,00	432,00	300,00
46	3,11	2,11	326,00	226,00	481,50	331,50
47	3,53	2,37	368,00	252,00	544,50	370,50
48	3,96	2,64	411,00	279,00	609,00	411,00
49	4,42	2,94	457,00	309,00	678,00	456,00
50	4,88	3,26	503,00	341,00	747,00	504,00
51	5,39	3,64	554,00	379,00	823,50	561,00
52	6,05	4,10	620,00	425,00	922,50	630,00

53	6,87	4,64	702,00	479,00	1.045,50	711,00
54	7,77	5,24	792,00	539,00	1.180,50	801,00
55	8,82	5,88	897,00	603,00	1.338,00	897,00
56	9,94	6,62	1.009,00	677,00	1.506,00	1.008,00
57	11,17	7,43	1.132,00	758,00	1.690,50	1.129,50
58	12,52	8,31	1.267,00	846,00	1.893,00	1.261,50
59	14,00	9,25	1.415,00	940,00	2.115,00	1.402,50
60	15,58	10,22	1.573,00	1.037,00	2.352,00	1.548,00
61	17,26	11,25	1.741,00	1.140,00	2.604,00	1.702,50
62	19,06	12,38	1.921,00	1.253,00	2.874,00	1.872,00
63	20,45	13,13	2.060,00	1.328,00	3.082,50	1.984,50
64	21,94	13,90	2.209,00	1.405,00	3.306,00	2.100,00
65	24,27	15,47	2.442,00	1.562,00	3.655,50	2.335,50

ALLEGATO 3 – TABELLA B2 ASSICURAZIONE PER IL CASO DI MORTE ED INVALIDITA' TOTALE E PERMANENTE TASSI DI PREMIO PER 1.000 EURO DI CAPITALE ASSICURATO E PREMI ANNUI PER 100.000 EURO E PER 150.000 EURO DI CAPITALE ASSICURATO

Per le adesioni dal 21 dicembre 2012

ETÀ ASSICURATIVA	TASSI DI PREMIO PER 1000 EURODI CAPITALE ASSICURATO	PREMIO ANNUO PER 100.000 EURO DI CAPITALE ASSICURATO (valori espressi in euro)	PREMIO ANNUO PER 150.000 EURO DI CAPITALE ASSICURATO (valori espressi in euro)	
18	0,86	101,00	144,00	
19	0,93	108,00	154,00	
20	0,97	112,00	161,00	
21	1,01	116,00	167,00	
22	1,04	119,00	171,00	
23	1,05	120,00	172,00	
24	1,07	122,00	175,00	
25	1,06	121,00	174,00	
26	1,07	122,00	175,00	
27	1,09	124,00	178,00	
28	1,10	125,00	180,00	
29	1,11	126,00	181,00	
30	1,15	130,00	188,00	
31	1,16	131,00	189,00	
32	1,24	139,00	200,00	
33	1,31	146,00	211,00	
34	1,37	152,00	221,00	
35	1,45	160,00	232,00	
36	1,52	167,00	242,00	
37	1,58	173,00	252,00	
38	1,68	183,00	268,00	
39	1,80	195,00	285,00	
40	1,91	206,00	302,00	
41	2,04	219,00	320,00	
42	2,19	234,00	343,00	
43	2,36	251,00	370,00	
44	2,58	273,00	403,00	
45	2,84	299,00	440,00	
46	3,09	324,00	479,00	
47	3,47	362,00	536,00	
48	3,82	397,00	587,00	
49	4,25	440,00	652,00	

50	4,74	489,00	727,00
51	5,33	548,00	814,00
52	5,99	614,00	914,00
53	6,89	704,00	1.049,00
54	7,56	771,00	1.150,00
55	8,42	857,00	1.278,00
56	9,47	962,00	1.435,00
57	10,78	1.093,00	1.632,00
58	12,01	1.216,00	1.817,00
59	13,60	1.375,00	2.055,00
60	14,92	1.507,00	2.252,00
61	16,37	1.652,00	2.470,00
62	17,91	1.806,00	2.701,00
63	18,94	1.909,00	2.856,00
64	20,27	2.042,00	3.056,00
65	22,56	2.271,00	3.399,00